

## Rendicontazione e management dei progetti Horizon Europe

Roberto Di Giacchino – INAF - Milano 18 gennaio 2024

© EU CORE Consulting

Diritti riservati e riproduzione vietata.

È inoltre vietato diffondere queste dispense attraverso la pubblicazione su siti internet

# Il Model Grant Agreement

▶ 2

© EU CORE Consulting

1

2

## Caratteristiche

- ▶ Con Decisione del 12 giugno 2020 la Commissione Europea ha adottato il «Corporate Model Grant Agreement» in applicazione dell'articolo 201 del Regolamento Finanziario 2018/1046 (regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione)
- ▶ Un **unico modello di agreement** adottato per tutti i grant erogati dalla Commissione, dalle sue Agenzie esecutive, dalle Joint Undertaking e dai paesi partner nelle external actions.
- ▶ Lo stesso modello potrà essere adottato anche da altre entità comunitarie (es. Parlamento Europeo).

▶ 3

© EU CORE Consulting

## Modello «a geometria variabile»

- ▶ Si tratta di un **modello «base»** adattabile alle specifiche esigenze di ogni azione/programma di finanziamento.
- ▶ Gli aggiustamenti necessari potranno essere effettuati da ogni singola DG.
- ▶ Il modello Corporate contiene:
  - opzioni attivabili nelle differenti azioni di finanziamento (c.d. opzioni di default)
  - opzioni attivabili se discusse e giustificate a livello politico
  - opzioni attivabili a livello di call e di singolo grant (dal coordinatore o dal PO)

▶ 4

© EU CORE Consulting

3

4

## I documenti specifici di Horizon Europe

- ▶ In data 1 giugno 2021 viene pubblicata la versione 1.0 del general Model Grant Agreement di Horizon Europe
- ▶ In data 23 luglio 2021 viene pubblicata la versione «pre-draft» dell'Annotated Model Grant Agreement di Horizon Europe

▶ 5

© EU CORE Consulting

5

## Struttura

- ▶ Il contratto è firmato dal solo Coordinatore.
- ▶ Gli altri partner accedono sottoscrivendo il form previsto quale Allegato III al contratto
- ▶ Contenuto:
  - Core Text
  - Data Sheet
  - Annex 1: Description of the action
  - Annex 2: Estimated Budget for the action
  - Annex 2A: Informazioni aggiuntive circa unit costs e contributi (if applicable)
  - Annex 3: Accession Forms (if applicable)
  - Annex 3A: Declaration of joint and several liability of affiliated entities (if applicable)
  - Annex 4: Model for financial statements
  - Annex 5: Specific Rules (if applicable)

▶ 6

© EU CORE Consulting

6

## Data Sheet

- ▶ E' la parte che caratterizza il modello «corporate» in base al programma, alla call ed al grant
- ▶ Struttura:
  1. General data
  2. Participants
  3. Grant
  4. Reporting, payments and recoveries
  5. Consequences of non compliance, applicable law and dispute settlement forum
  6. Other

▶ 7

© EU CORE Consulting

7

## Data Sheet – General data

- ▶ Project summary, keywords from proposal, acronimo, numero, full title, call, topic, type of action (es. RIA) , granting authority, grant managed through Eu Funding & Tenders Portal: YES eGrants
- ▶ Starting date (per default il primo giorno del mese successivo all'entrata in forza, altre date sono possibili)
- ▶ End date
- ▶ Durata espressa in mesi
- ▶ Consortium Agreement: YES/NO (se permesso dalla call)
- ▶ Linked action (se prevista dal programma o dal grant)(es. Synergy/Blended finance)

▶ 8

© EU CORE Consulting

8

## Data Sheet – Participants

- ▶ Lista dei partecipanti (coordinatore, beneficiari, enti affiliati, per ciascuno indicando totale costi eleggibili, contributo, entry date, exit date)

## Data Sheet - Grant

Contiene:

- ▶ Maximum grant amount, totale costi a budget, funding rate
- ▶ Grant form: (**Budget based**)
- ▶ Grant mode: Action grant (art. 180 Regolamento Finanziario dell'Unione: grant destinato a finanziare un'azione che intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione)

## Data Sheet - Grant

Contiene:

- ▶ Budget categories/activity types:
  - A. Personnel costs
    - A1. Employees
    - A2. Natural person under direct contract
    - A3. Seconded person
    - A4. SME owners and natural person beneficiaries
  - B. Subcontracting costs
  - C. Purchase costs
    - C1. Travel and subsistence
    - C2. Equipment
    - C3. Other goods work and services

## Data Sheet - Grant

Contiene:

- D. Other costs
  - D1. Financial support to third parties
  - D2. Internally invoiced goods and services
  - D3. Transnational acces to research infrastructure unit costs (Non per ERC)
  - D4. Virtual acces to research infrastructure unit costs (Non per ERC)
  - D7. ERC additional funding (Solo per ERC)
  - D8. ERC additional funding (subcontracting, Financial Support to Third Parties and internally invoiced goods and sevicees)(Solo per ERC)
- E. Indirect costs

## Data Sheet - Grant

Contiene:

- ▶ Cost eligibility options:
  - In kind contributions eligible costs
  - Parental leave
  - ~~Standard supplementary payment~~/project based supplementary payments
  - Average personnel costs (unit costs according to usual cost accounting practices)
  - Country restrictions for subcontracting costs (Se previsto dalla call)
  - Limitations for subcontracting (Se previsto dal grant)

▶ 13

© EU CORE Consulting

13

## Data Sheet - Grant

Contiene:

- ▶ Cost eligibility options:
  - **Travel, accomodation, subsistence costs (actual cost)**
  - **Equipment: depreciation (by default)**
  - Equipment: full costs/depreciation and full costs for listed equipment (Se previsto dalla call)
  - Cost for providing financial support to third parties (actual cost) (max amount for each recipient euro 60.000/.....)
  - Indirect cost flate **25%** calcolato su tutti i costi eccetto i subcontratti, il supporto finanziario a parti terze, il costo delle internal invoice, l'accesso alle infrastrutture di ricerca

▶ 14

© EU CORE Consulting

14

## Data Sheet - Grant

Contiene:

- ▶ VAT: (eligible)
- ▶ Double funding for synergy actions (Se previsto dal grant)
- ▶ Country restrictions for eligible costs (Se previsto dalla call)
- ▶ Other ineligible costs
- ▶ Budget flexibility: YES (senza flexibility cap)

▶ 15

© EU CORE Consulting

15

## Data Sheet - Reporting, payments and recoveries

Contiene:

- ▶ Presenza di obbligazioni circa il continuous reporting (see Finding & Tenders Portal Continuous Reporting Tool)
- ▶ Progress report non legati ai pagamenti (Scientific report) (Solo per ERC) NO/YES (deadline di 60 giorni dalla fine del periodo)
- ▶ Elenco dei reporting period e pagamenti
- ▶ Special report: **NO**
- ▶ Report sulle spese cumulativamente sostenute: **NO**
- ▶ Periodic payment: prefinancing – interim payment – final payment
- ▶ Eventuali garanzie previste e suddivisione tra i beneficiari

▶ 16

© EU CORE Consulting

16

## Data Sheet - Reporting, payments and recoveries

### Contiene:

- ▶ Tasso di cambio: double conversion(?)
- ▶ Reporting language: lingua dell'agreement
- ▶ Mutual Insurance Mechanism (MIM) (5-8% del grant massimo previsto trattenuto dal pre finanziamento o altra percentuale definita) E' possibile, se prevista dalla call la trattenuta dai susseguenti pre finanziamenti
- ▶ Restrizioni alla distribuzione del pre finanziamento: in base ad un numero minimo di beneficiari (definito dalla call) che hanno sottoscritto il grant agreement/distribuzione solo a coloro che hanno sottoscritto
- ▶ Tetto ai pagamenti intermedi: 90%
- ▶ Eccezione for revenues: YES (Se previsto dalla call)
- ▶ Interessi per ritardato pagamento: ECB + 3,5%
- ▶ Bank account for payment: .....

▶ 17

17

## Data Sheet - Reporting, payments and recoveries

### Contiene:

- ▶ No profit rule: NO/YES (Se previsto dal grant)

Gli unici casi dove la no profit rule può essere esclusa sono i seguenti:

- actions with the objective to reinforce the financial capacity of the beneficiaries
- actions where the continuity after their end is to be ensured by the income generated by the action
- grants in the form of study, research or training scholarships paid to natural persons or as other forms of direct support paid to natural persons who are most in need
- grants which are entirely in the form of financing not linked to costs
- actions implemented only by non-profit organisations (i.e. all beneficiaries and affiliated entities are non-profit organisations)
- grants with a maximum amount of not more than EUR 60 000 (low value grants).

▶ 18

18

## Data Sheet - Reporting, payments and recoveries

### Contiene:

#### ▶ Certificati:

- soglia 430.000 euro di contributo richiesto (a livello di beneficiario) al termine del progetto (725.000 per beneficiari con system and process audit ex art. 24)
- Possibili beneficiari/affiliated entity esenti

#### ▶ Recoveries

##### First line liability (prima richiesta di pagamento):

- beneficiario in caso di sua cessazione anticipata
- ciascun beneficiario per il suo debito sia al momento del pagamento finale che successivamente

▶ 19

19

## Data Sheet - Reporting, payments and recoveries

### Contiene:

#### ▶ Responsabilità:

- Ogni beneficiario è responsabile solo per il suo debito e per il debito dei suoi affiliati
- Possibile opzione per la responsabilità solidale delle affiliated entities nei confronti dei beneficiari

#### ▶ Legge applicabile

- Soluzione standard: legge dell'Unione + legge del Belgio
- Possibili eccezioni a livello di beneficiario/a livello di Stato/per i paesi dell'EFTA/per organizzazioni internazionali

▶ 20

20

## Data Sheet - Reporting, payments and recoveries

Contiene:

- ▶ Risoluzione delle controversie
  - Beneficiari UE: Tribunale dell'Unione – Corte di Giustizia (in appello)
  - Beneficiari non UE: Corte di Brussels/Eu court se previsto dai trattati di associazione
  - Arbitrato (Se previsto dal grant)

▶ 21

21

## Data Sheet - Other

Contiene:

- ▶ Specific Rules ( vedi annex 5)
  - Sensitive information with security recommendation
  - EU classified information
  - Ethics and research integrity
  - Gender mainstreaming
  - IPR results and background access rights and rights of use (Horizon Europe)
  - Communication dissemination and visibility (Horizon Europe)
  - Specific rules for carrying out the action
  - Recruitment and working conditions for researchers
  - Specific rules for access to research infrastructure activities

▶ 22

22

## Data Sheet - Other

Contiene:

- ▶ Specific Rules ( vedi annex 5)
  - Specific rules for HE PCP/PPI procurements/Euratom Programme Cofund actions/ERC/EIC/EIT KIC actions
- ▶ Standard time limit (in anni) dopo la fine del progetto (pagamento finale)
  - Confidenzialità 5
  - Documentazione 5 (3 per i grant inferiori a 60k)
  - Reviews 2
  - Audits 2
  - Estensioni degli audit findings da altri grant a questo 2
  - Valutazione dell'impatto 5 (3 per i grant inferiori a 60k)

▶ 23

23

## Capitolo 1 - General

Oggetto dell'agreement – art. 1

- ▶ L'agreement regola i diritti e le obbligazioni i termini e le condizioni applicabili all'implementazione dell'azione

Definizioni – art. 2

- ▶ Action: progetto
- ▶ Participants:
  - Beneficiari
  - Affiliated entities (art. 187 Regolamento Finanziario dell'Unione 2018/1046)
  - Associated partners (non rendicontano i costi non ottengono il contributo)
  - Parti terze che mettono a disposizione risorse
  - Subcontraenti
  - Terze parti destinatarie di un supporto finanziario

▶ 24

24

## Capitolo 1 - General

Coordinatore:

- firma il grant agreement
- coordina e gestisce il progetto
- Rappresenta il contact point della Commissione

In Beneficiari (e tra questi il Coordinatore):

- contribuiscono collettivamente all'implementazione del progetto come descritta nell'annex I

Le Entità Affiliate:

- partecipano al progetto ma non hanno accesso diretto al progetto nel portale (pur possedendo il PIC)
- le loro obbligazioni sono simili a quelle dei beneficiari

## Capitolo 1 - General

Articolo 187

Entità affiliate

1. Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:

entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né instaurato al solo scopo della sua attuazione.

.....

## Capitolo 1 - General

Articolo 187

Entità affiliate e beneficiario unico

.....  
Salvo diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, le entità affiliate a un beneficiario possono partecipare all'attuazione di un'azione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) le entità in questione sono individuate nella convenzione di sovvenzione;
- b) le entità in questione si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne:
  - i. l'ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento;
  - ii. i diritti della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti di effettuare verifiche e audit.

I costi sostenuti da tali entità possono essere accettati come costi ammissibili effettivamente sostenuti e possono essere coperti da somme forfetarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.

## Capitolo 1 - General

Definizioni – art. 2

- ▶ Purchases: beni, lavori o servizi necessari per eseguire l'azione ma che non sono parte di una task del progetto
- ▶ Subcontracting: beni, lavori o servizi che sono parte di una task del progetto

## Capitolo 2 - Action

### Action – art. 3

- ▶ Nome e numero del progetto

### Durata e starting date – art. 4

La starting date è indicata nel data sheet

Normalmente è il primo giorno del mese successivo alla firma del grant agreement

Le parti possono stabilire una diversa (fixed) starting date se ciò è giustificato nel corso della fase di grant preparation

In casi particolari la fixed starting date può essere fissata retroattivamente (normalmente non prima della data di sottomissione della proposta)

La durata del progetto è espressa in mesi

## Capitolo 2 – Linked actions

Sono eventualmente indicate nell'articolo 3 (ex complementary agreement o joint action) se previste dal grant agreement (data sheet point 1)

- Tale previsione riguarda azioni complementari, precedenti o successive a quella prevista dal grant agreement

- Le linked action possono essere altri progetti finanziati dalla UE ma anche da stati nazionali o organizzazione internazionali oppure procurement contract.

## Capitolo 2 – Linked actions

- I beneficiari delle azioni tra loro legate debbono stipulare degli accordi di coordinamento («collaboration agreement»). Se i beneficiari sono gli stessi per le due azioni, tali accordi possono essere contenuti nel consortium agreement.
- particolari condizioni di eleggibilità dei costi (art. 6.3) sono previste per le «sinergy action» che derivano da call che prevedono un coordinamento allo scopo di raggiungere in obiettivo politico comune.

## Capitolo 3 - Grant – art. 5

- ▶ Normalmente il grant viene erogato nella forma «budget based mixed actual cost» ovvero attraverso la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti utilizzando alcune forme semplificate (SME owners unit costs, flat rate per i costi indiretti, ecc.)

Possono però essere previste dal programma modalità differenti di rimborso a cui corrispondono grant agreement specifici:

- pure actual cost grants (Operating Grant Model Grant Agreement)
- pure lump sum grants (Lump Sum Model Grant Agreement)
- pure unit grants (Unit Model Grant Agreement)
- activity based mixed actual cost (dove sono dettagliate le categorie di costo e le attività da svolgere)



## Capitolo 3 - Grant – art. 5

- ▶ Ammontare massimo del grant indicato nel data sheet e nell'Annex 2  
Tale ammontare può essere aumentato, al termine dell'azione, solo in casi eccezionali se è presente la clausola relativa alla contingency reserve (articolo 5.2 e data sheet)
- ▶ Funding rate  
Normalmente è unico per tutto il grant. In alcuni casi varia tra beneficiari diversi.  
La modifica del budget tra beneficiari/entità affiliate con percentuali di finanziamento diverse è soggetta ad amendment formale

## Capitolo 3 - Grant – art. 5

### Categorie di costo

- Personnel costs:
  - Costs of employees (or equivalent)
  - Cost of natural persons working under a direct contract
  - Cost of personnel seconded by a third party against payment
  - Costs for SME owners/beneficiaries that are natural persons without salary (*not all Programmes*)
  - Costs for volunteers' work (*not all Programmes*)

## Capitolo 3 - Grant – art. 5

### Categorie di costo

- Subcontracting costs
- Purchase costs:
  - Travel costs, accommodation costs and subsistence costs
  - Equipment costs
  - Costs of other goods, works and services

## Capitolo 3 - Grant – art. 5

### Categorie di costo

- Other cost categories:
  - Financial support to third parties
  - Internally invoiced goods and services
- Indirect costs

## Capitolo 3 - Grant – art. 5

### Categorie di costo

- Depending on the EU Programme and the type of action, additional programme-specific budget categories may apply, for instance:
  - HE Access to research infrastructure costs
  - HE PCP/PPI procurement costs
  - HE Euratom Cofund staff mobility costs
  - HE ERC additional funding
  - *Ecc.*

## Capitolo 3 - Grant – art. 5

### Flessibilità del budget

- Il budget è in linea di massima flessibile:
  - tra i beneficiari/entità affiliate
  - tra le categorie di costo
 se non implica sostanziali modifiche nell'implementazione del progetto descritta nell'Annex 1.
- Occorre sempre un amendment per le variazioni che afferiscono le categorie di budget dei volontari, lump sum, categorie con un più elevato rate di rimborso o tetto di budget, subcontratti (a meno per questi ultimi di «approvazione semplificata»),

## Art. 6 Costi eleggibili e non eleggibili

- ▶ I costi possono essere eleggibili in una delle seguenti forme tecniche:
  - actual costs
  - unit costs or contributions
  - lump sum costs or contributions
  - flat rate costs or contributions
  - Unit, flat rate, lump sum costs or contribution according to usual accounting practices
  - **Financing not linked to costs: the results must be achieved or the conditions must be fulfilled ad described in Annex 1**

## Unit costs or contributions

- ▶ Derivano dal seguente calcolo:

$$\begin{array}{c} \text{Ammontare per unit cost definito nell'Annex 2} \\ \times \\ \text{Numero delle unità effettive} \end{array}$$

## Unit costs or contributions

- ▶ Il numero delle unità effettive deve:
  - essere effettivamente utilizzato o prodotto nel periodo di implementazione dell'azione
  - le unità debbono essere necessarie per l'implementazione dell'azione ed il beneficiario deve essere in grado di dimostrare il legame con il progetto
  - il numero delle unità deve essere identificabile e verificabile (registrazione e documentazione appropriata)
  - I costi effettivamente sostenuti dal beneficiario non sono rilevanti

▶ 41

© EU CORE Consulting

41

## Unit costs or contributions

- Grant form: Unit
- Budget categories: varie opzioni per le azioni MC

Esempio

A. Contributions for recruited researchers

A.1 Living allowance

A.2 Mobility allowance

A.3 Family allowance

A.4 Long-term leave allowance

A.5 Special needs allowance

B. Institutional contributions

B.1 Research, training and networking contribution

B.2 Management and indirect contribution

▶ 42

© EU CORE Consulting

42

## Unit costs or contributions

- Budget flexibility permessa ma sottoposta a condizioni:
  - è possibile spostare il budget tra i partecipanti senza ricorrere ad un amendment se ed in quanto ciò non implica in sostanziale cambiamento nell'implementazione dell'azione come descritta nell'annex I
  - i trasferimenti tra le varie categorie di budget non sono permessi
- Funding rate: non applicabile
- Il budget è indicato nell'annex 2a suddiviso per categorie e partecipanti

▶ 43

© EU CORE Consulting

43

## Unit costs or contributions

- Speciali condizioni di eleggibilità sono previste all'articolo 6.2
- Esempio:

*for A.5 Special needs allowance:*

*(a) they are used for recruited researchers with disabilities whose long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments are certified by a competent national authority and of such nature that their participation in the action would not be possible without the special needs items or services*

*(b) the special needs items or services are not already covered from another source (such as social security or health insurance)*

*(c) the number of units declared corresponds to the number of special needs units that were needed for implementing the action.*

▶ 44

© EU CORE Consulting

44

## Unit costs or contributions

Record keeping:

I beneficiari debbono (nei limiti temporali stabiliti nel data sheet point 6) tenere traccia della documentazione idonea a dimostrare la corretta implementazione del progetto ed il numero di unit dichiarati

Non è necessario dimostrare i costi effettivamente sostenuti

Stranamente il financial report include tra l'altro the explanation on the use of resources (or detailed cost reporting table, if required) ma non il CFS

## Unit costs or contributions

ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION

Estimated EU contribution									Maximum grant amount <sup>1</sup>
Estimated eligible unit contributions (per budget category)								Total	
[OPTION for all MSCA TMA except COFUND: A. Contributions for recruited researchers / seconded staff members] [OPTION for COFUND: A. COFUND contributions]									[OPTION for all MSCA TMA except COFUND: B. Institutional contributions]
[OPTION for 20 use PP: A.1 Living allowance]		[OPTION for 20 use PP: A.2 Mobility allowance]		[OPTION for 20 use PP: A.3 Family allowance]		[OPTION for all MSCA TMA except 20: A.4 Long-term leave allowance]		A.5 Special needs allowance	
[OPTION for 20 use PP: A.1 Living allowance]		[OPTION for 20 use PP: A.2 Mobility allowance]		[OPTION for 20 use PP: A.3 Family allowance]		[OPTION for all MSCA TMA except 20: A.4 Long-term leave allowance]		A.5 Special needs allowance	
[OPTION for COFUND: A.1 COFUND allowance]		[OPTION for COFUND: A.2 COFUND allowance]		[OPTION for COFUND: A.3 COFUND allowance]		[OPTION for COFUND: A.4 COFUND allowance]		[OPTION for COFUND: A.5 COFUND allowance]	
Form of funding	Unit contribution <sup>2</sup>	Unit contribution <sup>2</sup>	Unit contribution <sup>2</sup>	Unit contribution <sup>2</sup>	Unit contribution <sup>2</sup>	Unit contribution <sup>2</sup>	Unit contribution <sup>2</sup>	Unit contribution <sup>2</sup>	Unit contribution <sup>2</sup>
	a	(b)	(c)	(d)	e	(f)	(g)	h = a + b + c + d + e + f + g + h	
1 - [short name beneficiary]									
1.1 - [short name affiliated entity]									
2 - [short name beneficiary]									
2.1 - [short name affiliated entity]									
X - [short name associated partner]									
Total consortium									

## Unit costs or contributions

ANNEX 4 HORIZON EUROPE MSCA UNIT MGA — MULTI - MONO  
FINANCIAL STATEMENT FOR [PARTICIPANT NAME] FOR REPORTING PERIOD [NUMBER]

EU contribution									Requested EU contribution
Eligible unit contributions (per budget category)								Total	
[OPTION for all MSCA TMA except COFUND: A. Contributions for recruited researchers / seconded staff members] [OPTION for COFUND: A. COFUND contributions]									[OPTION for all MSCA TMA except COFUND: B. Institutional contributions]
[OPTION for 20 use PP: A.1 Living allowance]		[OPTION for 20 use PP: A.2 Mobility allowance]		[OPTION for 20 use PP: A.3 Family allowance]		[OPTION for all MSCA TMA except 20: A.4 Long-term leave allowance]		A.5 Special needs allowance	
[OPTION for 20 use PP: A.1 Living allowance]		[OPTION for 20 use PP: A.2 Mobility allowance]		[OPTION for 20 use PP: A.3 Family allowance]		[OPTION for all MSCA TMA except 20: A.4 Long-term leave allowance]		A.5 Special needs allowance	
[OPTION for COFUND: A.1 COFUND allowance]		[OPTION for COFUND: A.2 COFUND allowance]		[OPTION for COFUND: A.3 COFUND allowance]		[OPTION for COFUND: A.4 COFUND allowance]		[OPTION for COFUND: A.5 COFUND allowance]	
Form of funding	Unit contribution <sup>1</sup>	Unit contribution <sup>1</sup>	Unit contribution <sup>1</sup>	Unit contribution <sup>1</sup>	Unit contribution <sup>1</sup>	Unit contribution <sup>1</sup>	Unit contribution <sup>1</sup>	Unit contribution <sup>1</sup>	Unit contribution <sup>1</sup>
	a	(b)	(c)	(d)	e	(f)	(g)	h = a + b + c + d + e + f + g + h	
XX - [short name beneficiary/affiliated entity]									

## Flat rate costs or contributions

- ▶ Debbono essere calcolati applicando la percentuale prevista nel budget
- ▶ I costi a cui sono collegati debbono essere eleggibili e sostenuti nel periodo di implementazione dell'azione
- ▶ Debbono essere dichiarati in una delle categorie previste nell'articolo 6.2 e nell'annex 2
- ▶ I costi indiretti effettivamente sostenuti non sono rilevanti

## Lump sum costs and contributions

- ▶ Ammontare eleggibile definito nell'Annex 2 e nell'articolo 6.2
- ▶ Le attività ad esse corrispondenti e gli outputs/deliberables debbono essere state correttamente implementate in accordo con l'Annex 1 nel periodo di implementazione dell'azione
- ▶ I costi effettivamente sostenuti non sono rilevanti

## Le lump sum in Horizon 2020

- ▶ Ammontare eleggibile definito nell'Annex 2
- ▶ Le attività ad esse corrispondenti debbono essere state correttamente implementate in accordo con l'Annex 1

## Le lump sum in Horizon 2020

### Lumps sum actions

- ▶ Prevedono particolari modalità di rendicontazioni e riguardano principalmente CSA. Solo in casi eccezionali (se previsto dalla call) riguardano anche RIA ed IA
- ▶ In questi casi vi è solo una categoria di costo che rimborsa sia i costi diretti che i costi indiretti.
- ▶ L'importo definito del grant agreement è riferito all'intero consorzio e verrà erogato a fronte della completa e corretta implementazione del progetto
- ▶ Non si applica la no profit rule

## Le lump sum in Horizon 2020

### Lumps sum actions

- ▶ Nonostante la rendicontazione dei costi sia automatica a fronte della corretta implementazione dell'azione, rimangono le obbligazioni relative alla partecipazione di parti terze e subcontratti, nonché le regole relative all'acquisizione di beni e servizi (best value for money ecc.)

## Le lump sum in Horizon 2020

### Lumps sum actions

- ▶ Documentazione a supporto:
  - Non è necessario archiviare la documentazione relativa ai costi effettivamente sostenuti
  - È necessario disporre della documentazione atta a dimostrare la corretta implementazione del progetto
  - Timesheet e fatture non sono necessarie

## Le lump sum in Horizon 2020

### Lumps sum actions

- ▶ Non saranno predisposti financial statement in occasione dei *periodic report*.
- ▶ Il coordinatore firmerà, nel *participant portal*, una dichiarazione circa l'avvenuto uso del precedente pre finanziamento ricevuto includendo la richiesta del nuovo pre finanziamento

## Le lump sum in Horizon 2020

### Lumps sum actions

«Since the coordinator alone is financially responsible (for the entire grant), the Commission/Agency will recover ONLY from it.

**Best practice:** Beneficiaries should foresee internal arrangements (e.g. in the consortium agreement) to redistribute the financial responsibility internally in the consortium in a fair way.

There is therefore also NO need for a report on the distribution of payments between beneficiaries. »

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

- ▶ Rispetto ai normali contratti *lump sum* in questo caso il budget dettaglia per ogni *work package* l'ammontare di contributo previsto per ogni beneficiario
- ▶ La lump sum collegata ad un work package sarà pagata solo quando lo stesso sarà ultimato (aspetto fondamentale da tenere in considerazione nel momento in cui si predispongono le proposte..)
- ▶ I WP debbono essere ideati in maniera da rendere possibile la chiara identificazione del loro completamento
- ▶ Non si applica la no profit rule

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

Budget della proposta

According to the Commission Decision C(2017)7151 final on authorising the use of reimbursement on the basis of a lump sum, “the proposal may contain only costs that would be eligible for an actual costs grant and must exclude costs that are ineligible under H2020 rules”. You have to estimate the eligible costs of your proposal using the same methodology as if these costs should be declared under an actual cost-based grant agreement.

▶ 57

© EU CORE Consulting

57

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

BENEFICIARY CALCULATION SHEET		BENEFICIARY 1: Beneficiary 1	
COST CATEGORY	UNITS	COST PER UNIT	BE TOTAL COSTS
<b>COSTS WORK PACKAGE 1: Work Package 1</b>			
<b>A. DIRECT PERSONNEL COSTS</b>			
A1. Employees (or equivalent)			0.00
SENIOR SCIENTISTS			0.00
JUNIOR SCIENTISTS			0.00
TECHNICAL PERSONNEL			0.00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL			0.00
OTHERS			0.00
A2. Natural Persons under direct contract			0.00
A3. Seconded Persons			0.00
A4. SME Owners without salary		4,800.00	0.00
A5. Beneficiaries that are natural persons without salary		4,800.00	0.00
A6. Personnel for providing access to research infrastructure			0.00
<b>B. OTHER DIRECT COSTS</b>			
B1. Travel			0.00
<b>B2. Depreciation costs (complete 'depreciation costs' sheet)</b>			
Equipment			0.00
Infrastructure			0.00
Other assets			0.00
<b>B3. Other Goods and Services</b>			
Consumables			0.00
Services for Meetings, Seminars			0.00
Services for Dissemination Activities			0.00
Website			0.00
Publication fees			0.00
Other (equipment, insurance, translation, etc.)			0.00
B4. Costs of Large Research Infrastructure			0.00
B5. Costs of externally invoiced goods and services			0.00
<b>C. DIRECT COSTS OF SUBCONTRACTING</b>			
			0.00
<b>D. DIRECT COSTS OF PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO THIRD PARTIES</b>			
			0.00
<b>E. COST OF IN-KIND CONTRIBUTION</b>			
<b>E. Used outside the beneficiary's premises</b>			
Personnel costs			0.00
Infrastructure/Equipment			0.00
<b>TOTAL DIRECT COSTS BEFORE SUBCONTRACTING (A+B)</b>			
			0.00
<b>TOTAL DIRECT COSTS INCLUDING SUBCONTRACTING (A+B+C+D)</b>			
			0.00
<b>F. INDIRECT COSTS (25% of Total Direct Costs Before Subcontracting (A+B-E))</b>			
			0.00
<b>H. TOTAL COSTS (A+B+C+D+E)</b>			
			0.00

▶ 58

© EU CORE Consulting

58

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

- ▶ Non si applicano le regole previste dagli articoli 10 (acquisto di beni), 11 e 12 (in kind contributions) seppure gli acquisti di beni e l'utilizzo di risorse messe a disposizione da parti terze siano possibili secondo le usuali pratiche del beneficiario
- ▶ Si applicano gli articoli 13 (subcontratti), 14 (linked third parties) e 14 a (international partners)
- ▶ Il costo dei subcontratti non deve essere stimato nell'annex 1 o 2 ma le attività subcontrattate debbono essere indicate nell'annex 1
- ▶ Le obbligazioni relative al principio best value for money ed al divieto del conflitto di interessi debbono essere adempiute così come il trasferimento nei confronti dei subcontraenti delle obbligazioni riguardanti gli articoli 35 (conflitto di interesse), 36 (confidenzialità), 38 promozione dell'azione e visibilità dei fondi), e 46 (responsabilità per i danni).

▶ 59

© EU CORE Consulting

59

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

- ▶ Documentazione:
  - Non ci sono obblighi riguardo l'archiviazione della documentazione attestante le spese sostenute
  - Deve tuttavia essere in possesso dei beneficiari, per 5 anni (tre anni per i grant fino a 60.000 euro), la documentazione atta a dimostrare la corretta implementazione dell'azione come descritta nell'annex I
  - Se un procedura di verifica della CE è in corso la documentazione deve in ogni caso essere conservata fino al suo termine

▶ 60

© EU CORE Consulting

60

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

La documentazione deve riferirsi:

- . all'implementazione tecnica dell'azione in maniera coerente con gli standard previsti nel rispettivo settore di ricerca
- . alla prova che le attività previste dall'azione sono state correttamente implementate

Timesheet, fatture ecc. non sono necessarie in caso di audit....

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

- ▶ In accordo con la Commissione possono essere dichiarati in sede di report finale WP finalizzati parzialmente al fine di ottenere il relativo contributo riproporzionato
- ▶ Eventuali modifiche circa tale distribuzione richiedono un *amendment al grant agreement*. Trasferimenti di budget tra wp sono ammessi solo in circostanze eccezionali e mai nel caso in cui il wp sia stato già dichiarato completato

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

Financial Reporting

- ▶ Ogni beneficiario presenta il suo individual financial statement
- ▶ Deve essere indicato per ogni WP la quota di lump sum spettante ad ogni beneficiario indicata nell'annex 2 se ed in quanto il WP è terminato al momento della presentazione del report
- ▶ Se il WP coinvolge più beneficiari tutti debbono aver ultimato la parte del lavoro di loro competenza
- ▶ Solamente in occasione del report finale (o in occasione della termine anticipato alla partecipazione), eccezionalmente, il beneficiario può dichiarare WP parzialmente ultimati (per motivi tecnico scientifici) se vi è l'accordo della Commissione

## Le lump sum pilot actions in Horizon 2020

Financial Reporting

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	Total
Beneficiary A	250.000			50.000	300.000	250.000		300.000	1.150.000
Beneficiary B		250.000	350.000	50.000			100.000	150.000	900.000
Beneficiary C	100.000	100.000		50.000		280.000			530.000
Beneficiary D		120.000		50.000			100.000	150.000	420.000
<b>Total</b>	<b>350.000</b>	<b>470.000</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>530.000</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>3.000.000</b>

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5
Beneficiary A	Completed			Initiated	Initiated
Beneficiary B		Completed	Completed	Not initiated	
Beneficiary C	Completed	Initiated		Initiated	
Beneficiary D		Completed		Completed	



## Le lump sum pilot actions in Horizon

Financial Reporting

- ▶ La Commissione non accetterà WP parzialmente ultimati se:
  - la loro ultimazione poteva essere realizzata con una estensione del termine finale dell'agreement
  - la mancata ultimazione deriva da problematiche di tipo finanziario (insufficienza del budget)

Non è necessario presentare l'explanation of the use of resources

## Le lump sum pilot actions in Horizon

Attività di verifica da parte della Commissione

Le verifiche non riguarderanno aspetti di carattere finanziario quanto piuttosto le altre obbligazioni contrattuali:

- l'implementazione tecnica dell'azione
- la promozione dell'azione
- la visibilità dei fondi UE
- questioni etiche
- disseminazione e sfruttamento dei risultati
- La gestione dell'IPR

## Le lump sum actions in Horizon Europe

- Il budget stimato per l'azione è indicato nell'annex 2
- Suddiviso per beneficiari e per work packages
- Non è prevista flessibilità per il budget se non attraverso un formale amendment
- Amendment riguardanti trasferimenti tra WP sono comunque possibili solo se:
  - I WP in questione non sono terminati
  - Il trasferimento è giustificato dall'implementazione tecnica dell'azione

## Le lump sum actions in Horizon Europe

- Il contributo è eleggibile se:
  - è indicato nell'annex 2
  - i WP sono completati ed il lavoro è correttamente implementato e/o i risultati sono stati raggiunti in accordo con l'annex I durante la vita del progetto (con eccezione delle attività connesse alla produzione del report finale)

## Le lump sum actions in Horizon Europe

Terze parti che forniscono un contributo in kind

Sono possibili tre opzioni:

- 1) Terze parti ammesse ma contributo non eleggibile
- 2) Terze parti ammesse e contributo eleggibile sia pure all'interno della lump sum prevista a favore dei beneficiari
- 3) Terze parti non ammesse

## Le lump sum actions in Horizon Europe

Subcontratti

- 1) I loro costi sono interamente coperti dalla lump sum elargita al beneficiario
- 2) Alcune obbligazioni previste a carico del beneficiario debbono essere trasferite al subcontraente:
  - corretta implementazione dell'azione (art. 11)
  - conflitto di interesse (art. 12)
  - confidenzialità e sicurezza (art. 13)
  - etica (art. 14)
  - visibilità (art. 17.2)
  - regole specifiche riguardanti l'implementazione dell'azione (art. 18)
  - informazioni (art.19)
  - archiviazione della documentazione (art.20)
  - checks, reviews, audits and investigations (art. 25)

## Le lump sum actions in Horizon Europe

Record-keeping (art. 20)

- 1) I beneficiari debbono conservare la documentazione idonea a dimostrare la corretta implementazione dell'azione e il raggiungimento dei risultati descritti nell'annex I (in maniera coerente con gli standard accettati nel rispettivo settore di ricerca)
- 2) Non è necessario conservare la documentazione riguardante i costi effettivamente sostenuti

## Le lump sum actions in Horizon Europe

Reporting (art. 21)

Il financial report include il financial statement ma non «the explanation on the use of resources» né il CFS

Il financial statement indica le lump sum indicate nell'annex 2 relativamente ai WP completati durante il reporting period

Solamente in occasione del report finale i beneficiari possono indicare le lump sum riferite ai WP non completati (per causa di forza maggiore o per impossibilità tecnica)

Non si applica la no-profit rule

## Le lump sum actions in Horizon Europe

### ESTIMATED BUDGET

ANNEX 2 - 2022 LUMP SUM MGA - MGA TI & MGA

ESTIMATED BUDGET LUMP SUM BREAKDOWN FOR THE ACTION

Content of heading	Estimated EU contribution												Residual grant amount <sup>1</sup>
	Extension of eligible lump sum contributions (per work package)												
	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	
1 - (short name beneficial)													
1.1 - (short name all third parties)													
2 - (short name beneficial)													
2.1 - (short name all third parties)													
3 - (short name associated partner)													
Total contribution													

## Le lump sum actions in Horizon Europe

### MODEL FOR THE FINANCIAL STATEMENTS

ANNEX 2 - LUMP SUM MGA - MGA TI & MGA

FINANCIAL STATEMENT FOR THE ACTION (FOR REPORTING PERIOD NUMBER)

Content of heading	EU contribution												Residual EU core budget
	Eligible lump sum contributions (per work package)												
	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	MFP (annual)	
1 - (short name beneficial)													
1.1 - (short name all third parties)													
2 - (short name beneficial)													
2.1 - (short name all third parties)													
3 - (short name associated partner)													
Total contribution													

## In kind contribution for free

Se previsto dal grant agreement (annex I) il beneficiario può rendicontare i costi relativi a risorse messe a disposizione gratuitamente da una parte terza (escludendo i costi indiretti da quest'ultima sostenuti)

Nell'annex I debbono essere indicate le risorse e la parte terza coinvolta.

E' possibile l'approvazione semplificata

Le risorse possono essere anche rappresentate nella forma dell'internal invoice

## Actual costs

▶ Devono essere:

- reali, non stimati e sostenuti direttamente dal beneficiario
- effettivamente sostenuti (bene utilizzato e/o servizio reso) nel periodo temporale di implementazione dell'azione (anche se fatturati e pagati successivamente) (ad esclusione dei costi sostenuti per la predisposizione del report finale);
- il beneficiario deve avere l'obbligazione a pagare
- previsti nel budget (Annex 2) e nell'articolo 6.2 (salvo la flessibilità ammessa per il budget)
- sostenuti allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'azione come descritta nell'Annex 1
- necessari

## Actual costs

- identificabili e verificabili, registrati nella contabilità del beneficiario in accordo con i principi contabili nazionali e le sue usuali pratiche contabili
- sostenuti nel rispetto della legge fiscale, della normativa previdenziale e del lavoro
- ragionevoli, giustificati, sostenuti avendo riguardo ai principi di sana gestione finanziaria
- economici (minimizzare il costo delle risorse massimizzando la loro qualità)
- efficienti (ponendo in relazione le risorse utilizzate con gli output attesi dal loro uso)

## Costi diretti

- ▶ Sono costi ammissibili direttamente legati all'azione e che possono essere ad essa direttamente attribuiti

Per interamente attribuiti si intende:

- che i costi sono stati determinati esclusivamente dal progetto o
- da più progetti quando l'attribuzione della parte di competenza del singolo progetto avviene direttamente senza l'utilizzo di driver di allocazione

## Costi indiretti

I costi indiretti sono per converso non direttamente legati all'azione e non possono di conseguenza essere rendicontati in quanto già remunerati con il flat rate

## Costo del personale

Comprendono le seguenti sott categorie:

- ▶ Costs for employees (or equivalent) (see Article 6.2.A.1)
- ▶ Costs for natural persons working under a direct contract and for personnel seconded by a third party against payment (see Article 6.2.A.2 and 6.2.A.3)
- ▶ Costs for SME owners not receiving a salary and for beneficiaries that are natural persons not receiving a salary (see Article 6.2.A.4)
- ▶ Costs for volunteers (see Article 6.2.A.5)
- ▶ Other personnel costs (see Article 6.2.A.6).

## Costo del personale

### Employees

- ▶ personale dipendente (or equivalent)
- ▶ che ha stipulato un employment contract or equivalent appointing act (es. atto di nomina del dipendente pubblico)
- ▶ che sia assegnato all'azione

Circa l'assegnazione all'azione, le dichiarazioni mensili o i timesheets sono elementi sufficienti ad attestarla a meno della presenza di documentazione contrastante (es. indicazione di un altro progetto nel contratto di lavoro)

- Il caso degli assegnisti di ricerca
- Lo staff messo a disposizione da una agenzia interinale deve essere rendicontato tra i i servizi

▶ 81

© EU CORE Consulting

81

## Costo del personale

Sono eleggibili i salari i contributi sociali le imposte e altri costi legati alla remunerazione effettivamente sostenuti in accordo con la legge, il contratto collettivo ed il contratto individuale di lavoro

▶ 82

© EU CORE Consulting

82

## Costo del personale

Comprende normalmente:

- la quota fissa della retribuzione
- i complementi fissi se erogati in maniera incondizionata
- i complementi variabili se erogati:
  - . in base a condizioni obiettive indicate nelle regole interne del beneficiario
  - . soggette, se il caso, alle condizioni di eleggibilità proprie dei pagamenti supplementari
- i contributi sociali obbligatori
- le imposte legate alla remunerazione (IRAP? Probabilmente no a meno che...)
- Altri costi legati alla remunerazione se giustificati e registrati nella contabilità quali costi del personale in accordo alla usuale pratica contabile del beneficiario quali ad es. macchina aziendale (verificando i criteri per il conteggio del costo sostenuto), ticket restaurant)

▶ 83

© EU CORE Consulting

07

## Costo del personale

Non sono eleggibili:

- le quote della retribuzione rimborsate da soggetti terzi (es. indennità malattia e maternità C/INPS)
- il pagamento di dividendi ai dipendenti
- i bonus calcolati in base al raggiungimento di obiettivi commerciali o di fund raising
- i bonus arbitrari (non collegati i condizioni obiettive indicate nelle regole interne del beneficiario – chi, quanto e a quali condizioni)
- i bonus correlati alla disponibilità dei fondi nel progetto

▶ 84

© EU CORE Consulting

04

## Costo del personale

### Sistema di calcolo

Paga giornaliera della persona **X** numero delle giornate equivalenti lavorate nell'azione (arrotondati alla mezza giornata)

Il calcolo deve essere effettuato:

- per ogni persona rendicontata
- al termine di ogni reporting period
- anche per i dipendenti che lavorano in maniera esclusiva nell'azione
- **con riferimento ad ogni reporting period (o all'esercizio se ciò corrisponde alla usuale pratica del beneficiario)**

## Costo del personale

La paga giornaliera:

1) Deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del reporting period utilizzando un tempo produttivo opportunamente rapportato:

Es.

il RP dura 18 mesi =  $215/12 \times 18 = 322,5$

Se è part time al 50% =  $215/12 \times 18 = 322,5 \times 0,5 = 161,25$

## Costo del personale

La paga giornaliera:

2) Può essere alternativamente calcolata per ogni anno di calendario presente all'interno del reporting period. In questo caso il numero dei mesi utilizzato per calcolare la paga giornaliera è pari al numero di mesi dell'anno di calendario contenuto nel reporting period

Es:

il RP dura 18 mesi dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023

Calcolo due paghe giornaliere:

2022 (Costo del 2022) / (215)

2023 (Costo del primo semestre 2023) / (215/12X6)

(nota 6 pag. 50 AMGA vers. 1,0)

## Costo del personale

Nel caso in cui il personale sia assunto o licenziato nel corso del reporting period il numero di giorni massimi dichiarabili deve essere calcolato considerando la durata standard di 30 giorni per ogni mese dell'anno.

«For the purpose of all personnel cost calculations a month is considered to have 30 days.

**Example:** In the reporting period from 01/05/2022 to 31/03/2023, you calculate the number of months to be used when an employee is hired from 05/05/2022 until 20/10/2022:

- May: 26 days as of the day of being hired, i.e.  $26 / 30 = 0,87$  months

- June-September: 4 months

- October: 20 days until end of employment, i.e.  $20 / 30 = 0,67$  months

That is for the person in the reporting period:  $(26 / 30) + 4 + (20 / 30) = 5,54$  months.»

## Costo del personale

### Indennità di fine contratto, 13 e 14 Mensilità

Possono essere caricate nel progetto se registrato il relativo accantonamento/debito nella contabilità del beneficiario.

Altrimenti sono eleggibili solo al momento del pagamento proquota

## Costo del personale

### Calcolo delle giornate lavorate nel progetto

Deve essere arrotondato alla mezza giornata

Dimostrato attraverso la dichiarazione mensile o il time sheet (non è più prevista la dichiarazione di lavoro esclusivo)

Il time sheet:

- deve indicare almeno tutte le **ore** lavorate nel progetto (non è richiesto il time sheet integrato)
- può essere cartaceo o computer based
- deve essere firmato e datato mensilmente dal dipendente e dal suo supervisore
- se computer based, la firma può essere elettronica (es. password e user name) con un documentato e sicuro processo di gestione dei diritti di accesso e la possibilità di auditare le transazioni elettroniche

## Costo del personale – dichiarazione mensile

Project: 2008100000 - 2008100000 - 2008100000 EU Core/Time Allocation V1.0 - 22.06.2021

EU GRANTS DECLARATION OF DAYS WORKED ON A PROJECT YEAR: 2008

Project acronym: Project number:

Participant name: Type of personnel:

Name of the person: (last name, first name and family name)

Month	Days worked in the month (1-31)	Block Packages worked on (0-100%)	Date and signature of the person	Name, title and signature of the supervisor
January			Signature: / 0500	Name: / 0500
February			Signature: / 0500	Name: / 0500
March			Signature: / 0500	Name: / 0500
April			Signature: / 0500	Name: / 0500
May			Signature: / 0500	Name: / 0500
June			Signature: / 0500	Name: / 0500
July			Signature: / 0500	Name: / 0500
August			Signature: / 0500	Name: / 0500
September			Signature: / 0500	Name: / 0500
October			Signature: / 0500	Name: / 0500
November			Signature: / 0500	Name: / 0500
December			Signature: / 0500	Name: / 0500

## Costo del personale

### Calcolo delle giornate lavorate nel progetto

- se sono utilizzate sia le dichiarazioni che i timesheets, questi debbono essere coerenti, altrimenti verrà considerato il dato più basso

- se vengono registrate le ore e non i giorni, deve avvenire la relativa conversione in occasione del report. Tale conversione può essere effettuata utilizzando uno dei seguenti valori:

- 8 ore

o

- Il più alto tra il valore standard del tempo produttivo espresso in ore determinato dalla usuale pratica contabile del beneficiario e il 90% del valore delle standard annual workable hours stabilito dal contratto di lavoro

## Costo del personale

### Calcolo delle giornate lavorate nel progetto

o

Il numero medio di ore che la persona deve lavorare ogni giorno in base al contratto

Diviso per 215

## Costo del personale

### Calcolo delle giornate lavorate nel progetto

Esempio:

Valore standard stabilito dall'usuale pratica del beneficiario 1500

Valore da contratto:  $52,14 \times 36 = 1877,04 - (20 \times 7,2) - (12 \times 7,2) = 1646,64$

$0,9 \times 1646,64 = 1481,98$

Il valore più alto è 1500

$1500/215 = 6,98$

## Costo del personale

### Calcolo delle giornate lavorate nel progetto

L'opzione scelta deve essere applicata coerentemente per gruppi di lavoratori che sono contrattualizzati in condizioni simili

Esempio:

Professori e ricercatori

Tecnici ed amministrativi

## Costo del personale

### Casi specifici (1)

- Il numero delle giornate dichiarate non può superare il valore di 215 in un anno per tutti gli EU grants
- Il **telelavoro** è eleggibile se:
  - il beneficiario ha delle chiare regole interne in materia
  - le ore prestate sul progetto sono in linea con tali regole
- **Part-time / esercizio parzialmente lavorato** (assunzione o dimissioni in corso d'anno): il tempo produttivo deve essere proporzionato alla % di part time ed al numero di mesi lavorati



## Costo del personale

### Casi specifici (2)

- **Parental leave:**
  - le assenze per maternità e paternità possono essere dedotte dal tempo produttivo (solo in HE)
  - Altre tipologie di assenze non possono essere dedotte (allattamento, malattia, malattia del bambino)
- **Costo medio del personale:**
  - se previsto dal grant agreement il beneficiario può rendicontare lo unit cost calcolato in accordo con le sue usuali pratiche contabili

## Costo del personale

### Casi specifici (3)

- **Contratti paralleli:**
  - In caso di presenza di più contratti contemporanei occorre calcolare un unico daily rate  
(si presuppone siano due contratti part time)
- **Contratti che non stabiliscono l'ammontare dello stipendio ma solo la paga oraria**
  - Il costo eleggibile si calcola dividendo il totale dello stipendio erogato nel reporting period per il rate orario stabilito dal contratto / per 8

## Costo del personale

### Pagamenti supplementari sul progetto (1)

- sono eleggibili se previsti dal grant agreement (solo in HE)
- la retribuzione del dipendente aumenta quando ed in quanto lavora nei progetti EU, nazionali o di altro tipo
- il dipendente ottiene un bonus o un altro contratto con una retribuzione superiore
- il rate giornaliero calcolato applicando il bonus deve essere uguale o inferiore a quello calcolato per la rendicontazione dei progetti nazionali (pubblici o privati) (anche co-finanziati da fondi comunitari)
- la remunerazione prevista per i progetti nazionali deve essere prevista dalla legge, dal CCNL o dalle regole interne del beneficiario

## Costo del personale

### Pagamenti supplementari sul progetto (2)

- Se la remunerazione prevista per i progetti nazionali prevista dalla legge, dal CCNL o dalle regole interne del beneficiario prevede un range di applicazione o un tetto massimo, invece che un ammontare determinato, deve essere calcolata la media della remunerazione ricevuta dal dipendente nel precedente esercizio (rispetto a quello per il quale si calcola il daily rate su progetto UE) per il lavoro svolto nei progetti nazionali
- Se sono previsti differenti livelli di remunerazione per differenti tipologie di progetti, si considera la tipologia di progetti più simili a quello comunitario
- Se il livello di remunerazione varia nell'anno si considera quello applicato per il periodo più lungo nell'anno stesso

## Costo del personale

### Pagamenti supplementari sul progetto (3)

- In mancanza di previsione circa la remunerazione supplementare derivante dalla legge, dal CCNL o dalle regole interne del beneficiario, il beneficiario deve essere in grado di dimostrare la sua usuale pratica nel determinare tali bonus con riferimento al lavoro prestato nei progetti nazionali ed il daily rate di riferimento è quello che deriva dalla media della remunerazione percepita nell'anno precedente per lavorare nei progetti nazionali:

(Personnel cost of the person in the previous calendar year – remuneration paid for Eu actions) / (215 – days worked in eu actions)

## Costo del personale

### Pagamenti supplementari sul progetto (4)

- se nell'anno precedente il dipendente ha lavorato solo in progetti EU occorre prendere in considerazione l'esercizio precedente
- se il dipendente è neo assunto occorre considerare la media del daily rate riferita al personale con la base salary (bonus esclusi) più simile

## Costo del personale

### Costo medio del personale (1)

- E' utilizzabile per i beneficiari che calcolano il costo medio del personale all'interno del loro sistema di contabilità analitica (non solo per rendicontare i progetti)
- Se il daily rate è calcolato utilizzando i costi effettivamente sostenuti registrati nella contabilità, escludendo i costi ineleggibili o già inclusi in altre categorie di costo (es. missioni)

## Costo del personale

### Costo medio del personale (2)

- Se la metodologia utilizzata include elementi a budget o stimati, può essere accettata solo se:
  - i dati sono rilevanti (relativi ovvero al costo del personale)
  - utilizzati in maniera ragionevole (non hanno un peso maggioritario nel calcolo)
  - corrispondono ad informazioni obbiettive e verificabili
- Se il sistema utilizzato calcola la media della paga oraria, deve essere rapportato alla paga giornaliera utilizzando il fattore 8 o:

Il più alto tra lo standard number of hours utilizzato nella usuale pratica del beneficiario ed il 90% dello standard annual workable hours of a full time employee (215 x 8 = 1720)

## Costo del personale

- ▶ Possibili attività di verifica da parte degli auditors:
  - giorni caricati in altri grant EU o nazionali
  - attività didattica
  - mesi uomo dichiarati nell'annex I e nei report
  - congruenza con i termini del contratto di lavoro
  - congruenza con il periodo di chiusura della sede del beneficiario

## Costo del personale

- ▶ Questioni aperte:
  - due diversi contratti di lavoro nel corso dell'esercizio
  - possibilità di effettuare adjustment

## Costo del personale

### Natural person working under the direct contract other than an employment contract (1)

- ▶ Condizioni:
  - Il contratto è stipulato direttamente con il beneficiario o con l'entità legale del consulente da lui interamente posseduta. Tale entità legale non deve avere altri dipendenti

## Costo del personale

### Natural person working under the direct contract other than an employment contract (2)

- lavorano in condizioni simili a quelle dei dipendenti ed in particolare:
  - Il beneficiario organizza e supervisiona il lavoro in maniera simile a quello dei suoi dipendenti

*Example (acceptable): The beneficiary's project leader and the person discuss regularly the work to be carried out for the action. The project leader decides the tasks and timing of the work and instructs the person accordingly.*

*Example (not acceptable): The beneficiary's project leader and the person meet only once a month or irregularly, for updates on the state of play of the entrusted work. If changes are needed, they have to be agreed by the person and may lead to a change of the amount charged to the beneficiary.*

## Costo del personale

### ► Natural person working under the direct contract other than an employment contract

- Il consulente è soggetto obblighi di presenza simili rispetto ai dipendenti

*Examples (acceptable): The person works physically at the beneficiary's premises, following a time schedule similar to that of the employees (e.g. the beneficiary authorises up to two days of teleworking per week to its personnel and the person has chosen to benefit from this regime, i.e. works 2 days in teleworking and 3 days physically at the beneficiary's premises).*

*Examples (not acceptable):*

1. *The entity authorises up to two days of teleworking per week. However, the person works four days in teleworking and only one day at the beneficiary's premises.*
2. *The person works from a country other than the one where the beneficiary is located while all employees work at the beneficiary's country.*

## Costo del personale

### Natural person working under the direct contract other than an employment contract (3)

- La remunerazione è basata sul tempo di lavoro prestato e non sull'ottenimento dei risultati
- I risultati del lavoro appartengono al beneficiario o (in analogia con i dipendenti) il beneficiario ottiene i necessari diritti al fine di rispettare le regole del GA
- Il costo non deve essere significativamente differente rispetto a quello dei dipendenti che svolgono mansioni simili. In assenza di dipendenti con mansioni simili la comparazione deve essere effettuata con riferimento al CCNL

## Costo del personale

### ► Cost of seconded person by third party against payment

Per «seconded» si intende il trasferimento temporaneo presso il beneficiario effettuato da un parte terza che ancora impiega e retribuisce il lavoratore.

Questi lavora sotto il controllo e la supervisione del beneficiario e (normalmente) presso la sua sede

Il tutto risulta in un secondment agreement

Se il costo risultante dal calcolo del daily rate è più alto rispetto rispetto a quanto pagato dalla terza parte al dipendente (applicando il calcolo previsto dal grant agreement) il costo deve essere rendicontato tra i servizi o i subcontratti

## Costo del personale

### Natural person working under the direct contract other than an employment contract

#### Cost of seconded person by third party against payment

Il calcolo del costo eleggibile deriva sempre dalla formula:

Daily rate X numero di giorni lavorati nel progetto

## Costo del personale

Natural person working under the direct contract other than an employment contract

Cost of seconded person by third party against payment

Prima possibilità:

- Se il contratto specifica un daily rate questo deve essere utilizzato per il calcolo
- Se il contratto specifica un hourly rate questo deve essere convertito utilizzando il fattore 8

▶ 113

© EU CORE Consulting

113

## Costo del personale

Natural person working under the direct contract other than an employment contract

Cost of seconded person by third party against payment

Seconda possibilità:

- Se il contratto specifica un ammontare di retribuzione fissa ed il numero di giorni o ore che debbono essere lavorati/e l'ammontare fisso deve essere diviso per il numero di giorni che debbono essere lavorati

▶ 114

© EU CORE Consulting

114

## Costo del personale

Natural person working under the direct contract other than an employment contract

Cost of seconded person by third party against payment

Terza possibilità:

- Se il contratto stabilisce un ammontare fisso ma non il numero di giorni (od ore) di lavoro, tale ammontare deve essere diviso per il pro-rata di 215 che corrisponde alla durata del contratto nel reporting period contratto

Esempio

Il contratto dura 6 mesi

Daily rate: annual personal cost (3000 euro x 6 mesi) = 18.000 euro / (215 (6/12) = 107,5) = 167,44 euro/day

Tale ammontare dovrà essere moltiplicato per i giorni lavorati nel progetto

▶ 115

© EU CORE Consulting

115

## Costo del personale

### Casi specifici

- Se la persona è seconded da un'entità affiliata, quest'ultima dichiara il costo alla commissione
- Il costo degli studenti è eleggibile se il loro contratto è work oriented. Il contratto di PHD è considerato work oriented ma il tempo dedicato alla formazione non può essere caricato nel progetto.
- Il costo delle fees di dottorato è eleggibile se il loro contratto di lavoro le prevede come forma di remunerazione e come tali sono registrate nella contabilità del beneficiario

▶ 116

© EU CORE Consulting

116

## Costo del personale

### Casi specifici

- Il costo delle borse di studio può essere considerato eleggibile se rispetta le condizioni di eleggibilità ed in particolare se:
  - la remunerazione è coerente con le leggi nazionali in materia di imposte, lavoro e contributi previdenziali ed assistenziali
  - se task assegnate rispettano le norme del lavoro del paese
  - gli studenti hanno le necessarie competenze per svolgere le attività assegnate nel progetto

## Costo del personale

### SME owner e natural person beneficiaries

Riguarda le persone:

- che sono socie del beneficiario SME
- che non sono sue dipendenti
- che sono remunerate con contratti non di lavoro (es. service contract), distribuzione di utili o altri metodi diversi dal contratto di lavoro

**(I contratti di collaborazione ?)**

O le persone che sono esse stesse beneficiarie del grant agreement

## Costo del personale

### SME owner e natural person beneficiaries

Il costo eleggibile è pari allo unit cost determinato dalla Commissione Europea ed indicato nell'annex 2A (il calcolo viene effettuato automaticamente dal portale):

SME owners/natural person beneficiaries without salary (Decision C(2020) 71151)

Type: unit costs

Units: days spent working on the action (rounded up or down to the nearest half-day)

Amount per unit (daily rate): calculated according to the following formula:

{EUR 5 080 / 18 days = 282,22}

multiplied by

{country-specific correction coefficient of the country where the beneficiary is established}

The country-specific correction coefficients used are those set out in the Horizon Europe Work Programme (section Marie Skłodowska-Curie actions) in force at the time of the call (see Portal Reference Documents).

## Costo del personale

**Volontari (opzione per alcuni programmi (LIFE, ERASMUS..., no in Horizon Europe)**

Volontari: lavoratori su base volontaria che non percepiscono una remunerazione

Condizioni:

- l'ammontare max è stabilito per ogni beneficiario nell'annex 2
- il totale del contributo UE deve essere inferiore rispetto al totale dei costi calcolati escludendo il costo dei volontari

## Costo del personale

### Volontari (opzione per alcuni programmi (LIFE, ERASMUS..., no in Horizon Europe)

Il costo eleggibile è pari allo unit cost determinato dalla Commissione Europea ed indicato nell'annex 2

Lo unit cost non copre i costi effettivamente sostenuti per assicurazioni, social security, travel or subsistence che possono quindi essere rimborsati separatamente se previsto dalle condizioni della call

Se la call lo permette contribuiscono al calcolo dei costi indiretti

## Costo del personale

### Other personnel costs

Categorie di costo previste in particolari programmi UE:

- Single Market Programme (SMP ESS)
- Customs 2020 (CUST)
- Fiscal programme (FISC)

## B. Subcontratti

▶ Possono essere subcontrattate attività del progetto alle seguenti condizioni:

- se necessario all'implementazione dell'azione
- per svolgere parti limitate dell'azione (tranne casi particolari quali gli infrastructure project, PCP, PPI, ecc)
- limitatamente alle attività descritte nell'Annex 1 e 2 o se approvati successivamente tramite procedura semplificata
- sono individuati utilizzando le usuali procedure di selezione ed acquisto del beneficiario

## Subcontratti

- nel rispetto del criterio *best value for money* o se appropriato del criterio del prezzo più basso

Il rispetto del criterio deve essere dimostrato attraverso una selezione comparativa o in sua assenza per esempio dimostrando:

- che precedenti valutazioni hanno confermato il prezzo di mercato
- la presenza di una valutazione di mercato attraverso listini ecc.
- che nessun altro ha risposto alla richiesta di offerta/bando
- che il subcontraente è in una situazione di monopolio per ragioni tecniche o esclusività (IPR) o artistiche
- che il subcontraente ha vinto una precedente selezione durante l'azione o una linked action
- che esistono esigenze di sicurezza per la protezione degli interessi dell'Unione in accordo con le condizioni della call

## Subcontratti

- nel rispetto del criterio *best value for money* o se appropriato del criterio del prezzo più basso

In ogni caso il beneficiario deve dimostrare che i criteri della qualità sono coerenti con gli scopi dell'azione

## Subcontratti

- evitando qualsiasi conflitto di interesse (subcontratti tra sister company)
- subcontratti tra affiliati sono ammessi se avvengono all'interno di accordi quadro e si è in grado di dimostrare il prezzo coerente con le condizioni di mercato – Occorre evidenziare la presenza di un conflitto di interesse
- se il beneficiario è una contracting authority le procedure di acquisto debbono rispettare la legge nazionale in materia di public procurement
- non sono ammessi subcontratti tra beneficiari
- sono ammessi «contratti quadro» se la selezione è avvenuta nel rispetto del principio *best value for money*

## Subcontratti

- In coordinatore non può subcontrattare le task di coordinamento (distribuzione dei fondi, revisione dei reports, ecc) previste nell'articolo 7 del GA:

### Art 7

*The coordinator must:*

- (i) *monitor that the action is implemented properly (see Article 11)*
- (ii) *act as the intermediary for all communications between the consortium and the granting authority, unless the Agreement or granting authority specifies otherwise, and in particular*
  - *submit the prefinancing guarantees to the granting authority (if any)*
  - *request and review any documents or information required and verify their quality and completeness before passing them on to the granting authority*
  - *submit the deliverables and reports to the granting authority*
  - *inform the granting authority about the payments made to the other beneficiaries (report on the distribution of payments; if required, see Articles 22 and 32)*
- (iii) *distribute the payments received from the granting authority to the other beneficiaries without unjustified delay (see Article 22).*

## Subcontratti

- ulteriori limiti sono previsti per le azioni che riguardano informazioni classificate

I subcontratti riguardano action tasks ovvero l'implementazione di parti del progetto.

L'acquisto di beni non sono normalmente considerati subcontratti



## Subcontratti

- ▶ E consigliato prevedere che la scelta del subcontraente sia affidata ad una commissione piuttosto che ad una singola persona e che le procedure prevedano dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti la commissione

Il beneficiario dovrebbe avere chiare regole atte ad affrontare le situazioni di conflitto di interesse

## Subcontratti

- ▶ Alcune obbligazioni previste a carico del beneficiario debbono essere trasferite al subcontraente:
  - corretta implementazione dell'azione (art. 11)
  - conflitto di interesse (art. 12)
  - confidenzialità e sicurezza (art. 13)
  - etica (art. 14)
  - visibilità (art. 17.2)
  - regole specifiche riguardanti l'implementazione dell'azione (art. 18)
  - informazioni (art.19)
  - archiviazione della documentazione (art.20)
  - checks, reviews, audits and investigations (art. 25)

## Subcontratti

- Opzione (se previsto dalla call)

Il beneficiario deve assicurare che le attività subcontrattate siano realizzate nei paesi eleggibili o nei paesi target identificati nella call a meno di diverso accordo previsto nel grant agreement

- Opzione (se previsto dal grant)

Il subcontratto può riguardare solo una parte limitata dell'azione

Questa opzione rappresenta lo standard nei grant comunitari. Può essere disattesa in particolari azioni nell'ambito del programma quadro:

- Finanziamento di infrastrutture
- PCP/PPI
- Technical assistance
- Statistical programmes

## C. Acquisto di beni e servizi

- I fornitori sono individuati utilizzando le usuali procedure di selezione ed acquisto del beneficiario
- Nel rispetto del criterio *best value for money* o se appropriato del criterio del prezzo più basso

*Non necessariamente il rispetto del criterio richiede una selezione comparativa. In ogni caso il beneficiario deve poter dimostrare che il prezzo corrisponde al mercato e che i criteri relativi alla qualità erano chiari e coerenti*

- Evitando qualsiasi conflitto di interesse
- Se il beneficiario è una contracting authority le procedure di acquisto debbono rispettare la legge nazionale in materia di public procurement

## C. Acquisto di beni e servizi

- La differenza tra servizi e subcontratti è specificata nell'articolo 2 (definizioni): «i subcontratti sono parte delle action tasks»
- Gli acquisti tra beneficiari non sono ammessi se non in casi eccezionali (es fornitore abituale per consumabili generici)
- Sono ammessi «contratti quadro» se la selezione è avvenuta nel rispetto del principio best value for money

## C. Acquisto di beni e servizi

- Modifica di uno specifico acquisto di servizio precedentemente previsto nell'annex I deve essere effettuata tramite amendment al grant agreement

Non appare chiaro cosa si intenda per «specifico servizio»

Cosa succede se non era previsto alcun «specifico servizio» e viene introdotto ex novo?

L'indicazione sembra considerare i servizi alla stregua dei subcontratti.....

## C. Acquisto di beni e servizi

Providers di servizi relativi alle infrastrutture di ricerca per trans-national and virtual access of users

- sono identificati nell'annex I
- descrivendo le caratteristiche tecniche del servizio
- ottengono dal beneficiario il rimborso dei costi sostenuti applicando particolari metodologie per il loro calcolo anch'esse descritte nell'annex I

*«For these specific purchases of services, beneficiaries have assurance that compliance with best value for money and no conflict of interest principles will not be challenged in audits — unless it turns out that the beneficiary did not follow the procedure above (i.e. appropriate and sufficient description of these specific purchases of services), or concealed information for the purpose of the approval.»*

## C1. Travel and subsistence

I costi di viaggio, soggiorno e vitto debbono essere calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e debbono essere in linea con le usuali pratiche del beneficiario

I costi relativi a «viaggi combinati», dove la fine del viaggio è differente dal suo inizio, possono essere caricati nel progetto nel limite della spesa che sarebbe stata sostenuta se il viaggio avesse riguardato esclusivamente l'azione

Non è prevista l'opzione per gli unit cost in Horizon Europe

In altri programmi comunitari è invece prevista tale forma di rendicontazione e gli importi eleggibili sono indicati nell'annex 2a (es. Erasmus, Just, ecc.)

## C1. Travel and subsistence

Sono rendicontati in questa categoria anche i costi sostenuti per esperti, conferenzieri, visiting ecc. se:

- La loro partecipazione è prevista nell'annex 1
- o
- È giustificata nel report e approvata dalla granting authority

## C2. Attrezzature

### Regole generali:

- ▶ Sono eleggibili le quote di ammortamento delle attrezzature, infrastrutture o altri assets calcolati e registrati in contabilità in accordo con i principi contabili internazionali e le usuali pratiche contabili del beneficiario
- ▶ Nel caso in cui sia previsto dal grant agreement l'utilizzo di particolari infrastrutture può essere eleggibile il costo correlato al loro uso (site preparation, installazione, gestione, ecc.)

## C2. Attrezzature

### Regole generali:

- ▶ Debbono essere acquistati nel rispetto delle regole generali di eleggibilità
- ▶ Debbono essere iscritti nella contabilità del beneficiario in accordo con le sue usuali pratiche contabili e con gli international accounting standards (IAS 16)
- ▶ Il costo storico deve essere ripartito in base alla presunta vita utile del bene su base sistematica

*If the beneficiary does not normally calculate depreciation, it may refer to its national tax regulations to define the useful life of the equipment.*

- ▶ Il costo eleggibile deve essere proporzionato alla durata e all'effettivo utilizzo nell'azione

## C2. Attrezzature

### Regole generali:

- ▶ Il beneficiario non può rendicontare il costo relativamente al periodo antecedente all'acquisto del bene (es. acquisto il 1 dicembre: rendiconto 1/12 della quota annua di ammortamento)
- ▶ Il costo dei beni di modico valore può essere interamente eleggibile nell'esercizio del suo acquisto se:
  - è interamente registrato nel conto economico di tale anno
  - ciò è previsto dalla legislazione (anche fiscale) nazionale
  - il bene è utilizzato in maniera esclusiva nel progetto (nel caso contrario solo una parte del costo può essere rendicontata)

## C2. Attrezzature

### Regole generali:

- ▶ I costi di affitto e di leasing sono eleggibili:
  - nei limiti della quota che sarebbe stata ammortizzata in caso di acquisto
  - escludendo gli oneri finanziari
  - il costo eleggibile deve essere proporzionato all'effettivo utilizzo nell'azione

▶ 141

© EU CORE Consulting

141

## C2. Attrezzature

- ▶ Opzione 2 (full cost - se selezionata nella call)  
Sono rendicontabili tutti i costi capitalizzati se sono stati sostenuti nel rispetto alle rispettive regole  
Per costi capitalizzati si intendono:
  - costi di acquisto o sviluppo di attrezzature, infrastrutture o altri assets, realizzazione di prototipi
  - costi iscritti tra le immobilizzazioni in bilancio in coerenza con i principi contabili internazionali e l'usuale pratica contabile del beneficiario

▶ 142

© EU CORE Consulting

142

## C2. Attrezzature

- ▶ Opzione 3 (se selezionata nella call)

Depreziazione + full cost per gli equipment indicati nel grant (in quanto acquistati o sviluppati specificatamente per l'azione)

- ▶ Opzione 4 (se selezionata nella call)

Full cost (in quanto acquistati o sviluppati specificatamente per l'azione) +  
Depreziazione per gli equipment indicati nel grant

▶ 143

© EU CORE Consulting

143

## C3. Other goods works and services

Debbono essere calcolati in base al costo effettivo sostenuto

Includono ad esempio:

- consumabili,
- costi per comunicazione e disseminazione (traduzioni, stampe, graphic designer, realizzazione di volantini, conference fees, costo per speakers ed interpreti)
- certificati on financial statement,
- garanzie (se previste dal Data Sheet)
- personale messo a disposizione dall'agenzia interinale

▶ 144

© EU CORE Consulting

144

### C3. Other goods works and services

- protezione dei risultati (costo per consulenti, fees per la brevettazione) ma non del background
- costi per la revisione dell'exploitation and dissemination plan
- costi per il management research data sono eleggibili se sono rispettate le obbligazioni connesse (open access , ecc)
- costi per publication fee solo se effettuate full open access

▶ 145

© EU CORE Consulting

145

### C3. Other goods works and services

- Beni in magazzino possono essere utilizzati e rendicontati nel progetto (contabilità di magazzino per la loro valutazione?)
- Beni autoprodotti sono eleggibili se il costo di produzione risulta nella contabilità del beneficiario (come parte dell'inventario). Il costo eleggibile:
  - è quello contabile che deve comprendere solo i costi diretti di produzione
  - non deve differire significativamente da quello di mercato
 Non è quindi eleggibile il prezzo commerciale del bene

▶ 146

© EU CORE Consulting

146

### C3. Other goods works and services

#### IPR access rights

- I costi per i diritti di accesso sono eleggibili alle seguenti condizioni:
  - royalties per licenze esclusive se si dimostra che ai fini del progetto tale esclusività è necessaria
  - royalties collegate a contratti già in essere prima dell'inizio del progetto, solo per la parte di competenza
  - royalties per access rights al background detenuto da altri beneficiari, ai fini dell'implementazione del progetto, solo se specificatamente previsto con un accordo tra i beneficiari prima della firma del grant agreement e se è indicato nella proposta (di default tali accessi sono previsti a titolo gratuito)
  - royalties per access rights al background (degli altri beneficiari o di terze parti) ai fini dell'exploitation non sono eleggibili

▶ 147

© EU CORE Consulting

147

### D1. Supporto finanziario a terze parti

- E' eleggibile se previsto dal grant agreement e nella call
- E' previsto nella forma del grant o del prize  
(es. testing da parte di end-users, borse di studio, premio per un concorso avente per oggetto l'ideazione di una soluzione tecnica per il progetto)
- Il recipient non è parte del progetto e non necessità di essere indicato nel grant agreement
- E' eleggibile il costo effettivamente sostenuto dal beneficiario

▶ 148

© EU CORE Consulting

148

## D1. Supporto finanziario a terze

### parti

Condizioni di eleggibilità

- Nell'annex I e nella proposta devono essere riportate le seguenti informazioni:
- Per i grants
- max ammontare concedibile (non superiore a quello definito nel data sheet e normalmente non superiore a 60k)
  - i criteri per calcolare l'ammontare esatto (che può essere erogato come rimborso di costi effettivamente sostenuti dalla terza parte o come lump sum)
  - le differenti tipologie di attività (di cui beneficia in primis la parte terza) che qualificano il supporto
  - le persone o le categorie di persone che possono ricevere il supporto (e le procedure per la loro selezione)
  - I criteri e le procedure atte a fornire il supporto (che debbono corrispondere agli obiettivi indicati nella call)

## D1. Supporto finanziario a terze

### parti

Condizioni di eleggibilità

- Nell'annex I devono essere riportate le seguenti informazioni:
- Per i prizes
- le condizioni di partecipazione e di cancellazione del contest
  - i criteri oggettivi di aggiudicazione
  - l'ammontare e la modalità di pagamento
  - le modalità di pagamento

**La categoria D1 non è imponibile al fine di determinare i costi indiretti flat rate**

## D2. Internally invoiced good and services

Se direttamente utilizzati nell'azione possono essere dichiarati nella forma dello unit cost in accordo con le usuali pratiche del beneficiario (o dell'affiliated entity)

Possono riguardare:

- consumabili auto prodotti (electronic wafers, chemical...)
- uso di particolari facilities (clean room, galleria del vento, supercomputer, microscopi elettronici, stabulari, ecc.)
- test standardizzati (test genomici, spettrometria di massa...)
- hosting service

## D2. Internally invoiced good and services

Condizioni:

- debbono essere registrati nella contabilità del beneficiario, attribuiti direttamente o attraverso driver escludendo i costi ineleggibili o già inclusi in altre categorie di costo
- deve essere presente una documentazione atta a dimostrare la metodologia utilizzata
- il calcolo di tali unit costs deve rappresentare una usuale pratica del beneficiario
- *possono essere integrati con elementi stimati o a budget se rilevanti per il calcolo, ragionevoli e corrispondenti ad informazioni oggettive e verificabili*
- calcolati in maniera coerente in base a criteri oggettivi a prescindere dalla provenienza della fonte di finanziamento

## D2. Internally invoiced good and services

- Possono ricomprendere una porzione di costi calcolata utilizzando drivers di allocazione definiti nella usuale pratica contabile del beneficiario (e.g. power supply costs allocated to a clean room on the basis of the square meters it occupies)
- L'effetto di tale allocazione non può determinare uno unit cost superiore rispetto a quello calcolato nei progetti non UE

La categoria D2 non è imponibile al fine di determinare i costi indiretti flat rate

## D2. Internally invoiced good and services

Esempio: stabulario

Examples of costs generally eligible as part of the unit cost	Examples of costs ineligible as part of the unit cost
<ul style="list-style-type: none"> <li>- staff working for the facility (e.g. keepers, veterinarians and other persons directly assigned to run the animal house)</li> <li>- consumables used for the animal housing (e.g. animal food, bedding)</li> <li>- depreciation of cages and other equipment directly used to the housing of the animals</li> <li>- generic supplies like electricity or water used in the facility</li> <li>- specific maintenance and cleaning of the animal house facility</li> <li>- costs of shared infrastructures where the animal housing is located (e.g. central heating, air-conditioning system) and their shared maintenance costs, allocated via usual key driver</li> <li>- shared services with allocation of the costs incurred for the animal house facility via usual key driver (e.g. shared cleaning services of the building where the animal housing is located)</li> <li>- depreciation costs of shared buildings allocated via usual key driver (e.g. if the animal housing is part of a main building of the beneficiary)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bank interests, provisions for future expenses and any other ineligible costs listed in Article 6.5</li> </ul>

## D2. Internally invoiced good and services

Esempio: galleria del vento

Examples of costs generally eligible as part of the unit cost	Examples of costs ineligible as part of the unit cost
<ul style="list-style-type: none"> <li>- staff working for the facility (e.g. technicians, engineers and other persons directly assigned to the functioning of the wind tunnel)</li> <li>- depreciation of the equipment, including specific software and hardware necessary for the functioning of the wind tunnel</li> <li>- generic supplies like electricity used for the wind tunnel</li> <li>- insurance of the wind tunnel (or the premises in which it is located)</li> <li>- specific maintenance and cleaning of the wind tunnel equipment (e.g. air cooling system)</li> <li>- calibration/metrology tests of the wind tunnel</li> <li>- costs of shared infrastructures where the wind tunnel is located, allocated via usual key driver (e.g. central heating, air-conditioning system) and their related shared maintenance costs</li> <li>- depreciation costs of shared buildings allocated via usual key driver (e.g. if the building where the wind tunnel is located is part of a main building of the beneficiary)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bank interests, provisions for future expenses and any other ineligible costs listed in Article 6.5</li> </ul>

## D2. Internally invoiced good and services

Se parte delle risorse necessarie all'utilizzo della facility sono messe a disposizione da una parte terza co-proprietaria, ed il costo di tali risorse contribuisce al calcolo dello unit cost, le stesse possono non essere detratte se:

- la parte terza è indicata nel grant agreement come soggetto che mette a disposizione risorse
- i costi registrati nella contabilità della parte terza rispettano i requisiti di eleggibilità

### D3. Transnational access to research infrastructure unit costs



Non previsti per IA, PCP/PPI, ERC, EIC, EIT KIC

Se previsti nella call e dichiarati in accordo con la metodologia illustrata nell'annex 2a escludendo i costi ineleggibili o già inclusi in altre categorie di costo

I beneficiari che utilizzano tale categoria di costo non possono utilizzare le categorie dell'internally invoiced good and services e degli equipment se non esplicitamente permesso dalla call

L'utilizzo dello unit cost non è obbligatorio, si può optare per l'actual cost

La categoria D3 non è imponibile al fine di determinare i costi indiretti flat rate

I costi di missione degli users sono rimborsati nella categoria C1 Travel and subsistence

Il valore dello unit cost è determinato per ogni access provider e per ogni installazione utilizzando il calcolatore messo a disposizione dalla CE (file excel) con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi

157

### D3. Transnational access to research infrastructure unit costs



I costi di missione degli users sono rimborsati nella categoria C1 Travel and subsistence

Il valore dello unit cost è determinato per ogni access provider e per ogni installazione utilizzando il calcolatore messo a disposizione dalla CE (file excel) con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi (uno per gli accessi virtuali), o periodi ridotti quando giustificato

Esso è determinato includendo i costi diretti relativi all'uso dell'installazione ed i costi indiretti calcolati flat rate

I costi di ammortamento sono esclusi se non specificatamente previsti nella call e nel grant

▶ 158

© EU CORE Consulting

158

### D4. Virtual access research infrastructure unit costs



Non previsti per IA, PCP/PPI, ERC, EIC, EIT KIC

Se previsti nella call e dichiarati in accordo con la metodologia illustrata nell'annex 2a escludendo i costi ineleggibili o già inclusi in altre categorie di costo

I beneficiari che utilizzano tale categoria di costo non possono utilizzare le categorie dell'internally invoiced good and services e degli equipment se non esplicitamente permesso dalla call

La categoria D3 non è imponibile al fine di determinare i costi indiretti flat rate

▶ 159

© EU CORE Consulting

159

### D5. PCP/PPI procurement costs



Solo per PCP/PPI

Se previsti nella call, in base ai costi effettivamente sostenuti e:

- destinati a joint pre-commercial procurement (R&D services) or joint or coordinated public procurement di beni o servizi innovativi (Innovative solutions) che sono oggetto dell'azione e descritti nell'annex I
- l'attività di procurement è svolta da contracting authority/entity

▶ 160

© EU CORE Consulting

160



## D5. PCP/PPI procurement costs

L'acquisizione dei beni e servizi è svolta selezionando best value for money attraverso procedure obiettive e trasparenti che includano (a meno di diversa previsione nella call):

- una preliminare consultazione del mercato con pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione
- la pubblicazione della notizia della call nella gazzetta ufficiale dell'Unione
- la pubblicazione dei risultati della selezione

.....

I costi relativi alle altre categorie rispetto all'attività di procurement sono eleggibili fino al 50%

La categoria D5 non è impossibile al fine di determinare i costi indiretti flat rate

## D7. ERC additional funding

- Possono riguardare start up costs, major equipment, accesso alle grandi infrastrutture, attività di sperimentazione e ricerca sul campo
- Debbono essere previsti nelle condizioni della call e nel grant agreement e calcolati in base ai costi effettivamente sostenuti coerentemente con le condizioni di eleggibilità previste per ogni categoria
- Debbono essere sostenuti per le attività previste per i fondi addizionali
- Modifiche relative a questa categoria di budget richiedono un amendment o approvazione semplificata e sono accettate se gli obiettivi per i quali erano state autorizzate le spese rimangono invariati

## D8. ERC additional funding (subcontratti, supporto finanziario a parti terza, ed internally goods and services)

- Debbono essere previsti nelle condizioni della call e calcolati in base ai costi effettivamente sostenuti coerentemente con le condizioni di eleggibilità previste per ogni categoria
- Debbono essere sostenuti per le attività previste per i fondi addizionali
- Modifiche relative a questa categoria di budget richiedono un amendment o approvazione semplificata e sono accettate se gli obiettivi per i quali erano state autorizzate le spese rimangono invariati

## E. Costi indiretti

- 25% calcolato su tutte le categorie di costo (A-D) escludendo il costo dei volontari, i subcontratti, il supporto finanziario a parti terza ed altre specifiche categorie:
- Nel caso di Horizon tutte le specifiche categorie non sono soggette al calcolo dei costi indiretti ad esclusione della D.7 (ERC additional costs)
- I beneficiari che godono di un operating grant possono dichiarare i costi indiretti solo se dimostrano la «separazione dei costi» ovvero che l'allocazione dei costi indiretti non si sovrappone alle attività già finanziate dall'operating grant

A tale scopo i beneficiari registrano:

- i costi sostenuti per le attività che sono finanziate dall'operating grant
- I costi sostenuti per le attività finanziate dall'action grant

L'allocazione dei costi sostenuti deve avvenire su basi oggettive e realistiche.

## F. Contributions

Se eleggibili nel grant agreement i beneficiari possono rendicontare «contributions»

Ad oggi nessun programma prevede questa possibilità

## Costi non eleggibili

- ▶ Sono ineleggibili:
  - gli oneri relativi al rendimento del capitale, dividendi
  - i debiti (?) ed i costi relativi
  - accantonamenti per spese e rischi futuri
  - interessi passivi
  - la svalutazione dei crediti
  - perdite su cambi
  - i costi bancari per i trasferimenti dalla Commissione
 (i costi bancari per i trasferimenti effettuati dal coordinatore ai beneficiari sono invece eleggibili)

## Costi non eleggibili

- ▶ Sono ineleggibili:
  - le spese eccessive o inutili
  - l'IVA deducibile
  - i costi sostenuti durante il periodo di sospensione dell'implementazione dell'azione
  - costi dichiarati in altri grant comunitari (o grant elargiti da stati membri, stati terzi o altri organismi che implementano il bilancio dell'Unione) eccetto quando il grant è parte di una Sinergy Action o il beneficiario gode di un operating grant e può dimostrare che non si manifesta double funding per gli stessi costi
  - costi relativi allo staff dell'amministrazione pubblica per mansioni che sono parte della normale attività dell'amministrazione (ovvero attività non intraprese a causa del grant)

## Costi non eleggibili

- ▶ Sono ineleggibili:
  - costi sostenuti (in particolar modo travel and subsistence costs) per rappresentanti o staff delle istituzioni dell'Unione o sue agenzie
  - possibile opzione di ineleggibilità per costi sostenuti in un luogo diverso da quello previsto per l'implementazione dell'azione
  - costi dichiarati specificatamente ineleggibili nella call

In kind contributo by third parties sono eleggibili in Horizon Europe, alle condizioni previste dall'articolo 6.1, ma non negli altri programmi

## Costi non eleggibili

### ► Casi specifici:

- L'IVA è eleggibile quando non può essere identificata del documento contabile/fiscale ed il costo pieno è di conseguenza registrato in contabilità
- In caso di deducibilità parziale dell'IVA, la corrispondente imposta non deducibile rappresenta un costo eleggibile. Se questa viene determinata in via presuntiva e successivamente ricalcolata in base ai dati storici di fine esercizio, determina un adjustment nel successivo cost statement.
- I dazi sono eleggibili

## Ruolo dei beneficiari

- Debbono implementare il contratto al meglio delle loro capacità, in buona fede ed in accordo con le obbligazioni e condizioni in esso contenute
- Sono responsabili dell'operato delle entità affiliate, dei partner associati e dei subcontraenti sia nei confronti della Commissione che degli altri beneficiari
- Sono solidalmente responsabili per l'implementazione tecnica dell'azione

## Obbligazioni dei beneficiari

### Ogni beneficiario deve:

1. Tenere aggiornate le informazioni del "Portal Participant Register" (v. articolo 19)
2. Informare il coordinatore, la grant authority e gli altri beneficiari immediatamente di ogni evento o circostanza che potrebbe compromettere significativamente o ritardare l'attuazione del progetto;
3. Presentare al coordinatore in tempo utile:
  - i financial statement ed i CFS se previsti;
  - le garanzie correlate al pre finanziamento se previste art. 23
  - il contributo alle deliverables ed ai report tecnici;
  - ogni altro documento o informazione richiesti dalla Commissione/Agenzia
4. Sottomettere tramite il portale le informazioni ed i dati relativi alla partecipazione dei suoi soggetti affiliati

## Obbligazioni del Coordinatore

### Il Coordinatore deve:

- i. Controllare che il progetto venga realizzato in modo appropriato (v. articolo 11 «Corretta implementazione dell'azione»);
- ii. Agire come intermediario nelle comunicazioni tra il consorzio e Commissione, a meno che il GA o la grant authority disponga diversamente;
- iii. Presentare le garanzie richieste per il pre finanziamento
- iv. Richiedere e rivedere ogni documento richiesto dalla Commissione e verificare la loro completezza e correttezza;
- v. Presentare alla Commissione i deliverable e report;
- vi. **Assicurare che tutti i trasferimenti del contributo agli altri beneficiari avvengano senza ingiustificato ritardo;**
- vii. **Informare la Commissione dei trasferimenti effettuati**

## Il coordinatore

Il coordinatore «ente pubblico» può delegare le attività **sopra indicate in rosso** a soggetti «autorizzati ad amministrare» che sono stati creati o che sono da lui controllati o a lui affiliati.

In ogni caso il coordinatore rimane responsabile del loro operato

Il coordinatore che appare come «sole beneficiary» (es. European Research Infrastructure Consortia - ERICs) e non dispone di risorse proprie, può delegare tutte le attività ad un suo membro.

Le attività di coordinamento tecnico scientifico possono essere portate a termine da tutti i beneficiari in accordo con quanto stabilito nel Consortium Agreement

## Obbligazioni del Coordinatore

Il Coordinatore verifica la qualità dei documenti e delle informazioni sottomessi dai beneficiari verificando:

- i financial statement circa la loro coerenza con le attività svolte, completezza e correttezza (!)
- la completezza delle informazioni/documentazione fornite nei format richiesti
- la coerenza delle informazioni tecniche rispetto le attività descritte nell'annex I

Il Coordinatore non verifica l'eleggibilità dei costi e non richiede la loro giustificazione

## Obbligazioni del Coordinatore

Il Coordinatore non può delegare o subcontractare questi obblighi ad un altro beneficiario o a un terzo (inclusi i soggetti affiliati)

## Responsabilità finanziaria

La loro responsabilità finanziaria è regolata dall'articolo 22

Per i programmi che non prevedono il MIM (mutual insurance mechanism):

- il coordinatore è responsabile, al momento del pagamento finale, dell'intero ammontare che deve essere reso alla Commissione (anche se non era il destinatario finale di tali somme)

- al momento del termine della partecipazione del beneficiario o dopo il pagamento finale, l'azione di recupero sarà effettuata direttamente nei confronti del beneficiario

## Responsabilità finanziaria

La loro responsabilità finanziaria è regolata dall'articolo 22

Per il programma Horizon Europe che prevede il MIM (mutual insurance mechanism):

- la responsabilità di ogni beneficiario è limitata al suo debito e a quello dei suoi affiliati
- al momento del pagamento finale, se il coordinatore ha sottomesso il report sulla distribuzione dei pagamenti, la Commissione calcola la quota di debito a carico di ciascun beneficiario

## Accordi tra beneficiari – Consortium Agreement

Al fine di una corretta esecuzione del progetto i beneficiari debbono stabilire accordi interni prima della firma del grant agreement

Ciò è di default previsto in Horizon Europe a meno che la call non preveda diversamente (data sheet point 1).

## Accordi tra beneficiari – Consortium Agreement

Questi accordi debbono avere la forma di un Consortium Agreement che, quale contenuto minimo, regoli:

- l'organizzazione del partenariato;
- la gestione dell'accesso al portale;
- la distribuzione del contributo UE e la responsabilità finanziaria in caso di recupero delle somme;
- le regole addizionali riguardanti il background e i risultati;
- la risoluzione delle controversie;
- la responsabilità, il risarcimento del danno e la confidenzialità

Il CA non può contenere previsioni contrarie al GA

## Linked actios

Opzione per i programmi con linked actions:

I beneficiari debbono stabilire accordi con i partecipanti alle altre azioni per assicurare la corretta implementazione ed il coordinamento delle attività.

Su richiesta della granting authority deve essere allo scopo stipulato un Collaboration Agreement contenente previsioni circa:

- l'organizzazione interna ed il processo decisionale
- la definizione delle aree di collaborazione/sincronizzazione
- responsabilità, risarcimento del danno, confidenzialità

## Affiliated Entities (ex linked third parties)

soggetti affiliati sono definiti all'articolo 122 del Regolamento UE/EURATOM 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Regole Finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione):

«legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né limitato al solo scopo della sua attuazione»

Possibili tipologie di legame:

- Struttura legale permanente (es. consorzio)
- Cooperazione contrattuale non limitata all'azione (es. accordo di collaborazione)
- Capital link
  - diretto o indiretto controllo (diritto di voto) del beneficiario/affiliato
  - sotto lo stesso diretto o indiretto controllo da parte di una holding

▶ 181

© EU CORE Consulting

181

## Affiliated Entities (ex linked third parties)

- ▶ Sono indicate nell'articolo 8 del grant agreement
- ▶ Non firmano il GA
- ▶ La loro introduzione nel grant non può avvenire attraverso la c.d. procedura semplificata
- ▶ Possono rendicontare i costi alle medesime condizioni del beneficiario e devono implementare le tasks previste a loro carico nell'annex 1
- ▶ **Le task sono normalmente implementate presso i loro premises dalla loro organizzazione**
- ▶ I loro costi sono previsti nell'annex 2
- ▶ Le obbligazioni previste a carico del beneficiario sono trasferite anche al soggetto affiliato, tra queste anche quelle relative ai controlli esercitabili dalla granting authority, Costre dei Conti Europea ed OLAF (art. 25 GA)
- ▶ Il recupero delle somme a carico dell'affiliato viene effettuato nei confronti del beneficiario

▶ 182

© EU CORE Consulting

182

## Affiliated Entities (ex linked third parties)

- ▶ La grant authority può richiedere( indicandolo nel data sheet) la responsabilità solidale del soggetto affiliato nei confronti delle somme dovute dal beneficiario
- ▶ Presentano il loro financial statement e CFS
- ▶ Non hanno accesso diretto al portale
- ▶ Il beneficiario rimane responsabile (anche finanziariamente) per il loro operato nei confronti della Commissione

Conseguentemente il beneficiario deve stipulare un partnership agreement con il suo affiliato

▶ 183

© EU CORE Consulting

100

## Associated partners

- ▶ Non rendicontano i costi e non ricevono contributi (in quanto non li richiedono o non sono eleggibile per farlo)
- ▶ Non firmano il GA
- ▶ Sono indicate nell'articolo 9 del GA
- ▶ Implementano le tasks a loro attribuite nell'annex 1
- ▶ Il consorzio è responsabile nei confronti della granting authority per il loro operato
- ▶ Non presentano necessariamente un legame particolare con i beneficiari

▶ 184

© EU CORE Consulting

101

## Associated partners

- ▶ Il costo da loro sostenuto può essere indicato nella proposta come «other sources of financing», solo a scopo informativo
- ▶ La loro introduzione nel grant non può avvenire attraverso la c.d. procedura semplificata
- ▶ Rispettano le obbligazioni contrattuali di cui agli articolo 11 (implementazione dell'azione), 12 (conflitto di interesse), 13 (confidenzialità e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (regole specifiche dell'azione), 19 (informazione), 20 (record keeping) 25 (checks, reviews, audits and investigations), e per quanto di competenza l'annex 5 (ad esempio circa la gestione dell'IPR)
- ▶ Firmano di conseguenza un collaboration agreement o il consortium agreement

▶ 185

© EU CORE Consulting

185

## Terze parti che forniscono in kind contributions for free

Terze parti possono mettere a disposizione risorse (personale, attrezzature, beni, servizi, ecc.) se necessario per l'implementazione dell'azione

- ▶ Non implementano tasks del progetto
- ▶ Non caricano costi,
- ▶ I loro costi sono eleggibili se caricati dai beneficiari che utilizzano le risorse
- ▶ Debbono essere previsti nell'annex I
- ▶ E' ammessa la loro introduzione tramite la c.d. procedura semplificata
- ▶ I beneficiari debbono assicurare il diritto della granting authority. Dell'OLAF, della corte dei conti europea ad effettuare le attività di controllo previste dall'articolo 25 anche nei confronti delle parti terze

L'articolo 6.2 a prevede la possibile presenza di terze parti che mettono a disposizione personale (seconded) against payment.

Tale costo è eleggibile.

▶ 186

© EU CORE Consulting

186

## Terze parti che forniscono in kind contributions against payment

Terze parti possono mettere a disposizione risorse a pagamento (personale, attrezzature, beni, servizi, ecc.) se necessario per l'implementazione dell'azione

- ▶ Non implementano tasks del progetto
- ▶ Non caricano costi,
- ▶ I loro costi sono eleggibili se caricati dai beneficiari che utilizzano le risorse
- ▶ *Debbono essere previsti nell'annex I*
- ▶ E' ammessa la loro introduzione tramite la c.d. procedura semplificata
- ▶ I beneficiari debbono assicurare il diritto della granting authority. Dell'OLAF, della corte dei conti europea ad effettuare le attività di controllo previste dall'articolo 25 anche nei confronti delle parti terze

**Non è previsto un articolo specifico per questa fattispecie nel GA ne una specifica tabella nell'application form**

▶ 187

© EU CORE Consulting

107

## Terze parti destinatarie di supporto finanziario

- La loro presenza deve essere prevista dall'azione definendo il loro ruolo (e generalmente dalla call)
- Non firmano il GA
- Non fanno parte del Consorzio
- Non implementano task del progetto
- Ricevono un beneficio ottenendo parte dei fondi del progetto
- I beneficiari sono responsabili dell'utilizzo dei fondi da parte delle terze parti e debbono assicurare il rispetto delle obbligazioni previste dagli articoli: 12 (conflitto di interesse), 13 (confidenzialità e sicurezza), 14 (etica), 17.2 (visibilità), 18 (regole specifiche dell'azione), 19 (informazione), 20 (record keeping) 25 (checks, reviews, audits and investigations)

Le terze parti stipulano un accordo di partecipazione al progetto con i beneficiari (solitamente con il coordinatore)

▶ 188

© EU CORE Consulting

100

## Participants with special status Non – UE participants



Possono partecipare come beneficiari, affiliati, associati, subcontraenti, hanno la caratteristica di non essere stabiliti in uno stato membro:

Possono essere stabiliti in un paese associato o in un paese terzo

Obbligazioni addizionali sono previste a loro carico dal grant agreement:

- rispetto dei principi generali (diritti fondamentali, valori e principi etici, standard ambientali e di lavoro, regole sulle informazioni classificate, IPR, visibilità dei fondi, protezione dei dati personali)
- scelta di un external auditor con standard comparabili a quelli della direttiva comunitaria in materia
- specifiche regole circa la risoluzione delle controversie possono essere stabilite nel Data Sheet e generalmente prevedono la giurisdizione della corte di Brussels
- Rispetto delle obbligazioni previste dall'art. 25 (checks, reviews, audit and investigations)

▶ 189

© EU CORE Consulting

189

## Participants with special status Participants which are International Organisations



Possono partecipare come beneficiari, affiliati, associati, subcontraenti, hanno la caratteristica di possedere una specifica forma legale e status previsto dalle leggi internazionali (es: UN organisation)

Obbligazioni addizionali:

In HE le international european organisation possono partecipare ricevendo i contributi. Le altre organizzazioni internazionali ricevono fondi se previsto dalla call

rispetto dei principi generali (diritti fondamentali, valori e principi etici, standard ambientali e di lavoro, regole sulle informazioni classificate, IPR, visibilità dei fondi, protezione dei dati personali)

Specifiche regole circa la risoluzione delle controversie possono essere stabilite nel Data Sheet

Nessuna disposizione del grant agreement può essere interpretata come una rinuncia ai loro privilegi o immunità come definiti nei loro documenti costitutivi o dalle leggi internazionali

▶ 190

© EU CORE Consulting

190

## Pillar assessed participants



Sono beneficiari per i quali la Commissione ha verificato positivamente il loro sistema, le regole e le procedure utilizzate per gestire i grant comunitari

- il sistema dei controlli interni
- il sistema contabile
- gli external audit
- il finanziamento di parti terza
- le regole per il recupero delle somme
- le informazioni sui destinatari dei finanziamenti
- la protezione dei dati

▶ 191

© EU CORE Consulting

101

## REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO



Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Art. 154

Gestione indiretta

1. La selezione delle persone e delle entità cui affidare l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), è trasparente, giustificata dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti d'interessi. Per le entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), nell'ambito della selezione si tiene debitamente conto anche della loro capacità finanziaria e operativa. ....
2. Le persone e le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell'azione dell'Unione. ...
3. Preliminarmente alla firma di accordi di contributo, di convenzioni di finanziamento o di accordi di garanzia, la Commissione garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello previsto quando la Commissione esegue il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a). A tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei sistemi, delle norme e delle procedure utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell'Unione, qualora intenda fare affidamento su tali sistemi, norme e procedure per l'attuazione dell'azione, o adotta misure di vigilanza appropriate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

▶ 192

© EU CORE Consulting

102



## REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

4. Conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell'azione e i rischi finanziari connessi, la Commissione verifica che le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c):

- a) istituiscano e garantiscano il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente fondato sulle migliori prassi internazionali e che consenta in particolare di prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e le frodi;
- b) utilizzino una contabilità che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- c) siano sottoposte a un audit esterno indipendente, svolto, conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di audit funzionalmente indipendente dalle persone o delle entità di cui trattasi;
- d) applichino norme e procedure adeguate di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti procedure di revisione trasparenti, non discriminatorie, efficienti ed efficaci, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;
- e) pubblichino opportune informazioni sui destinatari equivalenti a quelle previste all'articolo 38;
- f) garantiscano una tutela dei dati personali equivalente a quella di cui all'articolo 5.

Inoltre, di concerto con le persone o le entità interessate, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali quelle inerenti le spese per la gestione delle prassi contabili delle persone o entità. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure.

Le persone o le entità che sono state sottoposte a valutazione conformemente al primo e secondo comma informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali modifiche sostanziali apportate ai loro sistemi, norme o procedure che possono incidere sull'attendibilità della valutazione della Commissione.

.....

▶ 193

© EU CORE Consulting

193

## Pillar assessed participants

La loro partecipazione non pone in dubbio il rispetto del principio di parità di trattamento di tutti i beneficiari

A fronte della verifica positiva effettuata ex ante tali soggetti possono fare affidamento sulle loro regole interne in particolare per quanto riguarda:

- record keeping
- metodologia di conversione delle monete
- garanzie (non richieste per gli enti pubblici)
- certificati (che possono essere forniti da revisori interni)

Ed utilizzare regole specifiche per:

- recupero delle somme (in caso di supporto finanziario a parti terze) non dovuto a carico del participant

▶ 194

© EU CORE Consulting

194

## Pillar assessed participants

- checks, reviews audits and investigations effettuati con modalità particolari che tengono conto delle regole interne del participant e di un accordo quadro di riferimento
- valutazione dell'impatto (v. sopra)
- sospensione del grant (alcuni costi sono eleggibili anche durante il periodo di sospensione)
- risoluzione del grant agreement (v. sopra)
- responsabilità per danni

Se il participant ha concluso con la Commissione un framework agreement può fare affidamento sulle regole in esso stabilite

▶ 195

© EU CORE Consulting

105

## Conflitto di interessi - art 12

- ▶ I beneficiari devono evitare ogni situazione nella quale la imparziale e obiettiva attuazione dell'agreement è compromessa da interessi economici, affinità politiche o nazionali, familiari, affettive o da altri interessi comuni.
- ▶ I beneficiari devono formalmente comunicare alla Commissione/Agenzia senza ritardo ogni situazione che costituisca un conflitto di interessi e immediatamente prendere tutte le misure necessarie.
- ▶ La Commissione/Agenzia può verificare che le misure prese siano appropriate e può richiedere l'adozione di misure ulteriori entro un termine specifico.

**In caso di inadempimento la Commissione/Agenzia, oltre alle altre sanzioni, può ridurre il grant o risolvere l'agreement nei confronti del beneficiario o di tutto il consorzio**

▶ 196

© EU CORE Consulting

106

## Confidenzialità e sicurezza – art. 13



- ▶ I dati, documenti o altro materiale che viene classificato sensibile (per iscritto) al momento della sua produzione deve essere trattato come tale durante l'implementazione dell'azione e fino al termine stabilito nel data sheet (5 anni dopo il termine dell'azione in Horizon Europe – data sheet point 6) o un termine più lungo se proposto dai beneficiari in accordo con la granting authority

Esempio: informazioni commerciali

- ▶ Le informazioni sensibili (definite nel precedente programma quadro informazioni confidenziali) possono essere utilizzate a meno di diverso accordo tra le parti, solo per implementare l'agreement

▶ 197

© EU CORE Consulting

## Confidenzialità e sicurezza – art. 13



- ▶ I beneficiari possono divulgarle al loro personale o agli altri partecipanti solo se:
  - ciò è necessario per l'implementazione dell'azione
  - i riceventi l'informazione si sono obbligati alla riservatezza.
- La granting authority può divulgare informazioni sensibili al proprio personale o ad altre istituzioni comunitarie.

▶ 198

© EU CORE Consulting

197

198

## Confidenzialità e sicurezza – art. 13



- ▶ La divulgazione a terze parti può avvenire solo se:
  - è necessaria per implementare l'agreement o salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione
  - i riceventi l'informazione si sono obbligati alla riservatezza
- ▶ Gli obblighi di riservatezza non si applicano dal momento in cui:
  - si ha l'assenso della disclosing party
  - le informazioni divengono pubbliche
  - è richiesto dalla legge comunitaria internazionale o nazionale

▶ 199

© EU CORE Consulting

## Confidenzialità e sicurezza – art. 13



- ▶ Regole specifiche, anche più restrittive, circa la confidenzialità delle informazioni possono essere indicate nell'annex 5
- ▶ Nel caso in cui la proposta preveda l'individuazione di informazioni sensibili è sottoposta ad una specifica review da parte dei valutatori prima della sua selezione e può essere soggetta a specifiche raccomandazioni

▶ 200

© EU CORE Consulting

199

200

## Confidenzialità e sicurezza – art. 13



### Informazioni «EU-classified»

Obbligazioni addizionali sono previste, nell'annex 5, nel caso di presenza di informazioni Eu classified (es. rischio sicurezza da attacchi terroristici)

Tali regole di protezione sono indicate nella Decision della Commissione Europea n. 2015/444 o possono derivare dalla legislazione nazionale o da accordi tra l'Unione e paesi terzi o organizzazioni internazionali

Anche in questo caso i progetti sono sottoposti ad una particolare review e a particolari raccomandazioni

▶ 201

© EU CORE Consulting

201

## Etica e valori – art. 14



L'azione deve essere implementata:

- nel rispetto dei più alti standard etici applicando i principi previsti dalla legge comunitaria, internazionale o nazionale
- nel rispetto dei valori di base dell'Unione (dignità umana, libertà, democrazie, eguaglianza, legalità, diritti umani, e delle minoranze)

Regole specifiche possono essere contenute nell'annex 5

▶ 202

© EU CORE Consulting

202

## Data Protection – art. 15



### Dati processati dalla granting authority:

I dati personali sono processati sotto la responsabilità del data controller della granting authority in accordo e per gli scopi indicati nel Portal Privacy Statement

Quanto la granting authority è la Commissione, una sua agenzia esecutiva, una JU o altro organismo dell'Unione, la gestione dei dati avviene nel rispetto del regolamento EU 2018/1725

### Dati processati dai beneficiari:

I beneficiari processano i dati personali nel rispetto delle leggi comunitarie internazionali e nazionali ed in particolare del regolamento EU 2016/679

▶ 203

© EU CORE Consulting

203

## IPR – background - diritti di accesso e di uso – art. 16



Ogni beneficiario deve concedere agli altri partecipanti accesso al background identificato come necessario per l'implementazione dell'azione ed oggetto a specifiche regole che possono essere previste nell'annex 5

Background: qualsiasi dato, know how o informazione, in qualsiasi forma o natura (tangibile o intangibile) incluso qualsiasi diritto connesso alla proprietà intellettuale che sia:

- detenuto dai beneficiari prima di accedere all'agreement
- necessario per implementare l'azione e sfruttare i risultati

Se il background è soggetto a diritti di parti terze, il beneficiario deve informare gli altri beneficiari prima della firma del grant agreement ed assicurare che tali diritti non siano in contrasto con le sue obbligazioni

▶ 204

© EU CORE Consulting

204

## IPR – background– diritti di accesso e di uso – art. 16

I beneficiari debbono raggiungere un accordo scritto (specificatamente non obbligatorio ma sicuramente necessario) prima della firma del grant agreement

L'accordo scritto (con lista positiva o negativa) può essere contenuto nel consortium agreement o rappresentare un documento a parte

Il background è per definizione necessario all'implementazione dell'azione e/o allo sfruttamento dei risultati

## IPR – proprietà dei risultati – art. 16

I risultati appartengono al beneficiario/i che li genera

La granting authority non ha diritto alla proprietà dei risultati prodotti dall'azione

Per «risultati» si intende:

- qualsiasi tangibile o intangibile effetto dell'azione (dati, know how, informazioni, formule, prototipi, micro organismi, ecc)
- in qualsiasi forma o natura,
- che possa o non possa essere oggetto di protezione
- nonché qualsiasi diritto ad esso collegato
- generato all'interno dell'attività del progetto (escludendo il c.d. side ground)

## IPR – proprietà congiunta dei risultati – art. 16

Se due o più beneficiari sono proprietari congiunti se:

- hanno generato congiuntamente i risultati e
- non è possibile stabilire il contributo di ciascuno o separare la proprietà

(Automatic Joint Ownership)

I proprietari congiunti debbono raggiungere un accordo scritto circa la proprietà dei risultati ed il suo esercizio

Se non diversamente stabilito in tale accordo, ogni proprietario congiunto può concedere licenze non esclusive senza diritto di sub-licenza a parti terze al fine di sfruttare i risultati, fornendo agli altri co-proprietari:

- preavviso di 45 giorni
- una compensazione equa e ragionevole

## IPR – proprietà congiunta dei risultati – art. 16

L'accordo scritto deve contenere:

- la divisione della proprietà (non necessariamente in parti uguali)
- le modalità della sua protezione
- le modalità di sostenimento dei costi della protezione
- le modalità di suddivisione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento
- le modalità dello sfruttamento e della disseminazione
- le modalità di risoluzione delle dispute

## IPR – proprietà congiunta dei risultati – art. 16

L'accordo può anche prevedere che una o più parti rinuncino alla proprietà congiunta ottenendo per esempio una compensazione economica o di altro genere (accesso ai fini della ricerca)

**L'accordo nei suoi tratti principali dovrebbe essere già delineato nel consortium agreement**

## IPR – diritti delle parti terze sui risultati – art. 16

### Proprietà dei risultati:

- Se parti terze (es. dipendenti, subcontraenti, affiliated entities) vantano diritti sulla proprietà dei risultati o sul loro accesso o sfruttamento, è responsabilità del beneficiario garantire che tali diritti non siano in contrasto con le regole del grant agreement
- I beneficiari debbono indicare i proprietari (o potenziali proprietari) dei risultati sia appartenenti al consorzio sia parti terze nel report finale («ROL - result ownership list»)

## IPR – diritti delle parti terze sui risultati – art. 16

### Risultati generati da un associated partner

- La situazione è simile a quella prevista per i beneficiari che non ricevono fondi
- Non sono soggetti al rispetto delle regole relative sulla protezione e lo sfruttamento
- Sono soggetti alle regole circa l'accesso e la disseminazione

## IPR – diritti della granting authority sui risultati – art. 16

La granting authority ha il diritto di utilizzare:

- gratuitamente,
- in maniera non esclusiva
- con licenza irrevocabile,

informazioni non sensibili concernenti l'azione, materiali e documenti ricevuti dai beneficiari per informazione, comunicazione e scopi pubblicitari durante l'azione e successivamente

Esempio: deliverables pubblicabili, audio video ecc.

I beneficiari possono richiedere alla Commissione di includere informazioni circa il possesso del copyright

## IPR – protezione dei risultati - art. 16

- I beneficiari debbono esaminare la possibilità di proteggere adeguatamente i risultati per un periodo temporale d una copertura territoriale appropriata
- La protezione deve essere possibile ed giustificata in base alle prospettive commerciali e i legittimi interessi degli altri beneficiari o di altre parti terze
- La protezione deve essere adeguata alle caratteristiche dei risultati allo scopo di assicurarne l'efficacia
- La protezione non è obbligatoria se non giustificata

## IPR – protezione dei risultati - art. 16

- Tra le forme di protezione vi è anche il trattamento confidenziale delle informazioni (segreto industriale)
- I costi della protezione sono eleggibili
- La protezione può portare una lesione ai legittimi interessi degli altri beneficiari (esempio attraverso la diffusione di informazioni riguardanti il loro background). Per questo motivo appare opportuno giungere accordi circa la protezione

213

214

## IPR – sfruttamento dei risultati - art. 16

- Per sfruttamento dei risultati di intende:
  - il loro uso in ulteriori attività di ricerca ed innovazione
  - lo sfruttamento commerciale ovvero lo sviluppo la creazione la realizzazione e la commercializzazione di nuovi prodotti o processi, la creazione di nuovi servizi o attività di standardizzazione
  - lo sfruttamento non commerciale ad esempio per attività di insegnamento o di influenza dei policy maker
- I beneficiari hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie («best effort») per sfruttare i risultati del progetto fino a 4 anni dal suo termine (data sheet point 1)

## IPR – sfruttamento dei risultati - art. 16

- Lo sfruttamento può essere diretto o indiretto (cessione della licenza)
- Lo sfruttamento dei risultati deve avvenire in maniera coerente con gli impatti attesi dall'azione ed il piano di sfruttamento, disseminazione e comunicazione del progetto (obbligatorio se non escluso dalla call)
- La call può prevedere:
  - particolari condizioni/limitazioni allo sfruttamento dei risultati (es., concessione di licenze non esclusive a condizioni eque e ragionevoli a favore di soggetti che hanno il compito di rispondere a pubbliche emergenze)
  - addizionali informazioni relative al possibile contributo dei risultati agli standard europei o internazionali

215

216

## IPR – sfruttamento dei risultati - art. 16



- Se entro un anno dalla fine del progetto i risultati non sono stati sfruttati i beneficiari debbono utilizzare la **Horizon Results Platform** allo scopo di verificare la presenza di potenziali soggetti interessati allo sfruttamento

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-results-platform>

Si tratta di una piattaforma da utilizzare per promuovere lo sfruttamento attraverso la pubblicizzazione verso il target dei possibili utilizzatori/investitori

- Naturalmente il suo utilizzo è facoltativo anche nel corso della vita del progetto ed a prescindere dall'avvenuto sfruttamento

▶ 217

© EU CORE Consulting

## IPR – sfruttamento dei risultati - art. 16



*«Welcome to the Horizon Results Platform! Whether you are a policy-maker, an investor, an entrepreneur, a researcher, an innovation, legal, business development or financing expert, or any interested citizen, this is the place where you can discover the wealth of EU-funded research results and get in contact with their creators!*

*Can you play a role in **making their results matter**? Contact them now and find out more about their results, their needs and plans for the future, or form partnerships and invest in them!»*

▶ 218

© EU CORE Consulting

217

218

## IPR – sfruttamento dei risultati - art. 16



*L'obbligazione all'utilizzo della piattaforma può essere evitata su richiesta motivata dei beneficiari*

*Ad esempio in quanto è in corso un accordo finalizzato allo sfruttamento*

▶ 219

© EU CORE Consulting

## IPR – sfruttamento dei risultati - art. 16



- Esiste un possibile supporto prestato per l'attività di sfruttamento dei progetti che può essere attivato durante o dopo la fine del progetto

**Horizon Results Booster**

<https://www.horizonresultsbooster.eu>

▶ 220

© EU CORE Consulting

219

220

## IPR – trasferimento dei risultati - art. 16



- I beneficiari possono trasferire la proprietà dei risultati nel rispetto delle obbligazioni previste dal grant agreement
- Il trasferimento può essere vietato o limitato nel caso in cui sono previste obbligazioni che riguardano la sicurezza
- Il trasferimento deve avvenire salvaguardando i legittimi interessi degli altri beneficiari:
  - fornendo preavviso di 45 giorni (a meno di esigenze di riservatezza proprie delle operazioni di fusione/acquisizione) (a meno di precedente accordo riguardo il trasferimento a parti affiliate)
  - permettendo l'obiezione entro 30 giorni basata sul danno creato ai loro diritti di accesso (a meno di precedente accordo riguardo il trasferimento a parti affiliate)
  - obiezioni basate sul fatto che la cessione avviene a favore di competitor non sono di per se valide

▶ 221

© EU CORE Consulting

221

## IPR – trasferimento dei risultati - art. 16



- Il beneficiario deve trasferire insieme alla proprietà anche le obbligazioni riguardanti i risultati al nuovo proprietario ed agli eventuali suoi successivi acquirenti circa:
  - la presenza di co-proprietari
  - la protezione
  - lo sfruttamento
  - il trasferimento
  - i diritti di accesso
  - la disseminazione, l'open science e la visibilità del finanziamento comunitario

▶ 222

© EU CORE Consulting

222

## IPR – trasferimento dei risultati - art. 16



- Il work programme o la call possono prevedere il diritto da parte della granting authority ad opporsi al trasferimento dei risultati o di licenze esclusive a favore di entità legali situate in paesi non associati ad Horizon
- Ciò avviene quando la granting authority ritiene che ciò leda gli interessi dell'Unione (in materia di competitività, in materia di rispetto dei principi etici, sicurezza e difesa, di rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche)
- I beneficiari debbono fornire preavviso alla granting authority circa il pianificato trasferimento

▶ 223

© EU CORE Consulting

223

## IPR – diritti di accesso - art. 16



- I beneficiari debbono concedere il diritto di accesso ai risultati e al background se necessario:
    - ad un altro beneficiario per implementare le attività del progetto o a sfruttarne i risultati
    - ad un affiliato (con sede nei paesi dell'Unione o associati al programma) di un altro beneficiario, i fini di sfruttare i risultati, a meno di diversa previsione contenuta nel CA
- Eventuali restrizioni all'accesso debbono essere specificate (nel CA) prima della firma del grant agreement
- L'accesso non è automatico: deve essere richiesto per iscritto
  - Se relativo allo sfruttamento dei risultati può essere richiesto entro un anno dalla fine del progetto (a meno di diverso accordo tra i beneficiari)

▶ 224

© EU CORE Consulting

224



## IPR – diritti di accesso (le condizioni)

- Il diritto di accesso ai **risultati** deve essere concesso:
  - a titolo gratuito se necessario per l'implementazione
  - ad eque e ragionevoli condizioni se necessario per lo sfruttamento (lump sum, % sulle royalties, misto, cooperazione in futuri sfruttamenti, ecc.)

Possono essere ipotizzati sistemi «flessibili» che permetteranno in futuro di determinare l'ammontare del compenso in base al raggiungimento di determinate milestones

## IPR – diritti di accesso (le condizioni)

- Il diritto di accesso al **background** deve essere concesso:
  - a titolo gratuito se necessario per l'implementazione e se non diversamente stabilito dai beneficiari prima della firma del grant agreement e possibilmente dettagliato nella proposta
  - ad eque e ragionevoli condizioni se necessario per lo sfruttamento (lump sum, % sulle royalties, misto, cooperazione in futuri sfruttamenti, ecc.)

## IPR – diritti di accesso (sub licenze)

- Il diritto di accesso previsti dal grant agreement non riguardano la sub licenza
- Nel caso essa sia necessaria specifici accordi possono essere raggiunti tra i beneficiari
- Nel caso di concessione di licenza a terzi i beneficiari debbono garantire il rispetto delle regole circa l'accesso

## IPR – diritti di accesso (a favore della granting authority)

- Il diritto di accesso ai risultati (ma non al background) possono essere previsti a favore della granting authority, di istituzioni della UE, agenzie, autorità nazionali allo scopo di favorire scopi di natura politica

## Comunicazione, disseminazione e visibilità - art.

### 17

I beneficiari debbono promuovere l'azione e i suoi risultati fornendo informazioni mirate ad un pubblico diversificato in accordo con l'annex 1 ed in maniera strategica, coerente ed efficace

I beneficiari debbono informare la granting authority prima di intraprendere attività di comunicazione e disseminazione di maggiore impatto

#### Visibilità – la bandiera europea e la provenienza dei fondi

Le attività di comunicazione nonché le infrastrutture le attrezzature i veicoli i risultati ecc. debbono fornire visibilità al supporto fornito dall'Unione ed esibire la bandiera ed il «funding statement», tradotto se appropriato.

L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato.

Regole specifiche possono essere stabilite nell'annex 5

## General information obligations – art

### 19

I beneficiari debbono durante l'azione e successivamente fornire tutte le informazioni richieste allo scopo di verificare:

- eleggibilità dei costi o contributi dichiarati
- corretta implementazione del progetto
- conformità con le altre obbligazioni del contratto

Le informazioni debbono essere accurate, precise, complete e fornite nella modalità richiesta (anche in formato elettronico)

I beneficiari debbono aggiornare, durante l'azione e successivamente, le informazioni archiviate nel Participant Portal Register (nome, indirizzo, rappresentante legale, legal form e tipologia di organizzazione)

## General information obligations –art

### 19

I beneficiari debbono immediatamente informare il coordinatore

Il coordinatore informa la granting authority (e gli altri beneficiari) circa:

- eventi che possono determinare effetti o ritardi sull'implementazione dell'azione o sugli interessi finanziari dell'Unione (cambiamento nella situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa e proprietaria)
- circostanze che possono determinare effetti sulla decisione di assegnare il grant e sulla conformità con i requisiti di partecipazione previsti dal contratto

## Reporto keeping – art 20

I beneficiari debbono, almeno fino al termine stabilito nel data sheet, conservare la documentazione a supporto in grado di provare la corretta implementazione dell'azione.

Al fine di giustificare gli ammontare dichiarati debbono in particolare conservare:

- per gli actual costs la documentazione a supporto dei costi dichiarati ed essere in grado di riconciliare l'ammontare con le proprie scritture contabili
- per il flat rate cost la documentazione a supporto dell'eleggibilità dei costi sui quali il flat rate è applicato
- per gli unit costs la documentazione a supporto atta a dimostrare gli units dichiarati
- per i lum summ costs la documentazione a supporto della corretta implementazione dell'azione come descritta nell'annex 1
- per i financing not linked costs la documentazione a supporto del raggiungimento dei risultati o del rispetto delle condizioni previste nell'annex 1

## Reporto keeping –art 20

Per gli unit, flat rate lump summ costs determinati according to usual cost accounting practices, la documentazione a supporto del fatto che la cost accounting practice è stata applicata in maniera coerente, è basata su criteri oggettivi prescindendo dall'origine dei finanziamenti e rispettando le condizioni di eleggibilità dei costi.

I documenti conservati digitalmente sono considerati alla stregua degli originale se conformi alla normativa nazionale

▶ 233

© EU CORE Consulting

233

## Reporting – art 21

I beneficiari debbono «continuously report» circa il progresso dell'azione (deliverables, milestones, outputs, autcomes, critical risks, indicators ecc.)

Attraverso il Portal Continuous Reporting Tool in accordo con le modalità e tempistiche in esso stabilite ed utilizzando, se il caso, i templates disponibili

I beneficiari debbono inoltre presentare i reports tecnici e i financial statements con le tempistiche definite nel data sheet

Tra questi è indicato il «pre-financing report» che include, come gli altri, una parte tecnica ed una parte finanziaria (dichiarazione circa l'uso del precedente pre finanziamento)

Il periodic report include :

- Il financial statement
- Explanon on the use of resources
- Il CFS (se richiesto ex art. 24.2 e data sheet)

I beneficiari presentano i financial statements delle affiliated entities e ne sono responsabili

▶ 234

© EU CORE Consulting

234

## Reporting – art 21

Il financial statement è presentato in euro

Il tasso di conversione per i beneficiari che utilizzano nella loro contabilità una diversa valuta è determinato utilizzando il tasso giornaliero medio pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione calcolato con riferimento al corrispondente reporting period

I beneficiari con contabilità espressa in euro utilizzano il tasso di cambio proprio della loro accounting practice

▶ 235

© EU CORE Consulting

235

## Payments and recoveries – art 22

Le modalità di pagamento sono indicate nel data sheet

Il pagamento avviene nei confronti del coordinatore nel bank statement indicato nel data sheet e deve essere distribuito senza ingiustificato ritardo

Possono essere stabilite delle restrizioni al pagamento del pre finanziamento

Il pre finanziamento rimane di proprietà della granting authority fino al momento del pagamento finale

Il suo importo è definito del data sheet così come la presenza di eventuali ulteriori pre finanziamenti che vengono erogati se il 70% del precedente pre finanziamento è stato utilizzato. In caso contrario il successivo pre finanziamento viene successivamente ridotto

▶ 236

© EU CORE Consulting

236

## Mutual Insurance Mechanism (MIM)– art 22

Dove la sua presenza è prevista, il contributo al MIM è trattenuto dal prefinanziamento e ad esso trasferito.

Il prefinanziamento è soggetto a compensazione in caso di beneficiari debitori della granting authority

Il MIM (ex fondo di garanzia) è esteso ad altri programmi a gestione diretta oltre Horizon Europe

▶ 237

© EU CORE Consulting

237

## Payments and recoveries – art 22

In caso di esclusione di un beneficiario il pagamento dovuto è richiesto dalla granting authority al coordinatore.

Se questi non esegue entro la data specificata nella «confirmation letter» la granting authority può adire il MIM.

La granting authority invia al beneficiario una «recovery letter» e una «debit note» con i termini del pagamento dovuto.

In assenza di pagamento la granting authority agisce per il recupero forzoso

▶ 238

© EU CORE Consulting

238

## Interim and final payments– art 22

L'interim payment rimborsa i costi eleggibili dichiarati per l'implementazione dell'azione durante il reporting period

Il calendario dei reporting period è indicato nel data sheet ed è soggetto ad un tetto (90%)

La determinazione del final payment deriva dai seguenti passaggi:

1. Calcolo del totale del contributo accettato (tenendo conto di eventuali grant reductions)
2. Limitazione al max contributo previsto dal grant agreement
3. Riduzione dovuta alla no profit rule (se prevista nel data sheet)
4. Riduzione dovuta ai prefinanziamenti e dai pagamenti intermedi effettuati
5. Restituzione della trattenuta relativa al MIM

Entrate del progetto: tutti i profitti generati dall'azione durante la sua durata per i beneficiari profit legal entities

▶ 239

© EU CORE Consulting

239

## Interim and final payments– art 22

Se il bilancio è negativo e debbono essere restituite delle somme:

1. La granting authority invia al coordinatore una pre information letter
2. È richiesto un report sulla distribuzione dei pagamenti ai beneficiari
3. Possono essere presentate osservazioni entro 30 giorni
4. Viene calcolata la quota di debito per ciascun beneficiario ed inviata una «confirmation letter» ed una «debit note» con indicati i termini per la restituzione delle somme

In caso di mancato pagamento la granting authority provvede al recupero delle somme(art. 22.4) nei confronti del beneficiario o del coordinatore se quest'ultimo non ha presentato il report sulla distribuzione dei pagamenti

▶ 240

© EU CORE Consulting

240

## Recupero forzoso delle somme – art 22

Step:

1. Compensazione dell'ammontare sulle somme dovute al beneficiario dalla granting authority
2. Escussione della garanzia (se prevista)
3. Chiamata in causa degli altri beneficiari (se prevista la responsabilità solidale)
4. Chiamata in causa delle affiliated entities (se prevista la loro responsabilità solidale)
5. Azione legale

In presenza del MIM il recupero delle somme viene effettuato in suo nome.  
L'ammontare dovuto è aumentato degli interessi

▶ 241

© EU CORE Consulting

241

## Garanzie – art 23

Se richiesto dalla granting authority (data sheet punto 4.2) i beneficiari debbono prestare garanzie prima di ricevere il pre finanziamento **(non in Horizon Europe)**.

Sarà pubblicato nel portale il template da utilizzare allo scopo che prevederà l'emissione di una fideiussione «a prima battuta» che rimarrà valida fino al momento del pagamento finale o del recupero delle somme

▶ 242

© EU CORE Consulting

242

## Certificati – art 24

Se richiesto dalla granting authority (data sheet punto 4.3) i beneficiari dovranno presentare CFS in accordo con le tempistiche e le soglie stabilite nel data sheet Il CFS:

- verrà redatto conformemente al template pubblicato nel portale
- riguarderà gli actual costs ed i costi dichiarati in accordo con le usuali pratiche contabili del beneficiario
- dovrà verificare il rispetto delle previsioni del grant agreement nonché che i costi dichiarati siano eleggibili (assurance engagement?)
- I costi già auditati dalla granting authority non sono sottoposti a CFS ne partecipano al calcolo della soglia

▶ 243

© EU CORE Consulting

243

## Certificati – art 24

Data sheet punto 4.3:

- Quando la soglia è raggiunta a fronte dei pagamenti intermedi e finali (EIT – European Institute of Innovation Technology - KIC actions)
- Solo al momento del pagamento finale (per gli altri Horizon Europe)
- La soglia è stabilita a livello di beneficiario ed è pari ad una richiesta di contributo superiore a 430k

▶ 244

© EU CORE Consulting

244

## Systems and process audit (SPA) – art 24

I beneficiari che:

- Utilizzano lo unit cost, flat rate o lump sum in accordo con la loro documentata (ovvero formalmente approvata per iscritto) prassi contabile
- o
- hanno formalizzato la documentazione relativa ai sistemi e processi per il calcolo dei loro costi e hanno partecipato ad almeno 150 azioni in Horizon 2020 e partecipano ad almeno tra azioni in corso di Horizon Europe

possono chiedere di aderire all'audit di sistema e processo che prevede un'analisi che determina una valutazione del rischio tra basso, medio e alto.

Coloro classificati con basso rischio saranno sottoposti a meno ex post audit (o a indagini meno approfondite) e sottometteranno i CFS al superamento di soglie più elevate rispetto agli altri beneficiari (725 k invece di 430k)

▶ 245

© EU CORE Consulting

245

## Checks, reviews, audits and investigations extension of finding - art. 25

Il time limit per le attività di verifica da parte della granting authority è indicato nel data sheet (punto 6)

Possono riguardare:

- Project reviews circa la corretta implementazione del progetto (anche con l'ausilio di esperti terzi)
- Audits, utilizzando i servizi interni della granting authority o società esterne

I beneficiari debbono permettere l'accesso ai documenti (contabili ma non solo), al fine di favorire la periodica verifica riguardante forme semplificate di finanziamento utilizzate nei programmi comunitaria

Le attività di verifica possono essere esercitate inoltre da:

- OLAF (European Anti-Fraud Office)
- EPPO (European Public Prosecutor's Office) (Novità!)
- ECA (European Court of Auditors)

▶ 246

© EU CORE Consulting

246

## Checks, reviews, audits and investigations extension of finding - art. 25

### EPPO (European Public Prosecutor's Office)

«Procura Europea» con compiti di investigazione ed incriminazione per frode, corruzione ecc.

E' stata istituita il 12 ottobre 2017 ed ha sede in Lussemburgo.

Ha un ufficio centrale ed uffici a livello nazionale

▶ 247

© EU CORE Consulting

247

## Checks, reviews, audits and investigations extension of finding - art. 25

La attività di verifica possono portare al rigetto dei costi, alla riduzione del grant o ad altre misure previste dal grant agreement

E' prevista l'estensione dei risultati delle attività di verifica agli altri EU grants in caso di errori ricorrenti, sistemici, irregolarità, frodi.

L'estensione può portare:

- alla nuova sottomissione dei financial statement
- all'applicazione di un tasso di estrapolazione

▶ 248

© EU CORE Consulting

248

## Valutazione dell'impatto – art. 26.1



Verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli indicatori previsti dai programmi comunitari

Durante l'azione o successivamente entro i termini stabiliti nel data sheet (point 6)

Possibile assistenza di soggetti terzi

▶ 249

© EU CORE Consulting

249

## Conseguenze del non adempimento rigetto dei costi e dei contributi – art. 27



La granting authority può rigettare costi o contributi ineleggibili a seguito di checks, reviews, audits and investigations o extension of findings da altri grants:

- al momento della cessazione del beneficiario
- in occasione dei pagamenti intermedi o finali
- successivamente

▶ 250

© EU CORE Consulting

250

## Riduzione del grant– art. 28



Il grant può essere ridotto se il beneficiario ha commesso:

- Errori sostanziali irregolarità o frodi
- Violazioni delle obbligazioni contrattuali (impropria implementazione dell'azione, non conformità rispetto alle condizioni della call, false informazioni, violazioni delle norme etiche o della sicurezza, ecc)
- Irregolarità, frodi, serie inadempienze o errori sistematici in altri grant comunitari

L'ammontare della riduzione sarà calcolato per ogni beneficiario in proporzione alla gravità e alla durata della fattispecie che l'ha causata, applicando un tasso di riduzione a livello individuale

▶ 251

© EU CORE Consulting

251

## Sospensione dei pagamenti– art. 29



E' prevista se:

- il report non è stato presentato o non è completo
- esistono dubbi circa l'ammontare dovuto
- esistono ulteriori questioni che afferiscono gli interessi finanziari dell'Unione

Se la sospensione eccede due mesi il coordinatore può richiedere alla granting authority di confermare o meno la sua continuazione

La non conformità del report può inoltre portare alla cessazione del grant o della partecipazione del coordinatore

Se la sospensione dei pagamenti riguarda uno o più beneficiari la granting authority effettuerà pagamenti parziali nei confronti dei beneficiari che ne hanno diritto

▶ 252

© EU CORE Consulting

252

## Sospensione del grant agreement– art.

### 31

Richiesta dal consorzio per cause di forza maggiore che rendono impossibile o eccessivamente difficoltosa l'implementazione del progetto attraverso una richiesta di amendment che specifichi:

- le ragioni
- la data di effetto (anche retroattiva)
- la data presunta di ripresa

Richiesta dalla granting authority nei casi già previsti per la riduzione del grant o in caso di linked action quando quest'ultima non ha avuto inizio o non può più contribuire all'impatto o l'implementazione del grant

I costi sostenuti durante il periodo di sospensione non sono eleggibili

## Risoluzione del grant agreement o della partecipazione del beneficiario – art. 32

Risoluzione del grant richiesta dal consorzio attraverso una richiesta di amendment che specifichi:

- le ragioni
- la data di «fine lavori»
- la data in cui la risoluzione avrà effetto che deve essere successiva alla data di richiesta dell'emendamento

Alcune obbligazioni sopravvivono alla risoluzione del grant agreement:

- confidenzialità e sicurezza (art. 13)
- IPR (art. 16)
- visibilità (art.17.2)
- reporting (art. 21)
- checks, reviews, audits and investigations (art. 25)
- impact evaluation (art. 26)
- rejections of costs (art. 27)
- grant reduction (art. 18)
- cessione dei crediti (art. 42)

## Risoluzione del grant agreement o della partecipazione del beneficiario – art. 32

Risoluzione della partecipazione di un beneficiario su iniziativa del beneficiario stesso o degli altri beneficiari

Richiesta di amendment che specifichi:

- le ragioni
- la posizione del beneficiario in questione
- la data di «fine lavori»
- la data in cui la risoluzione avrà effetto

Tra gli effetti della risoluzione vi è una seconda richiesta di amendment da parte del coordinatore al fine di specificare:

- la riallocazione delle tasks e del budget
- l'eventuale rimpiazzo con un altro beneficiario

Se la seconda richiesta di amendment non viene accettata dalla granting authority il grant agreement può essere risolto

## Risoluzione del grant agreement o della partecipazione del beneficiario – art. 32

Risoluzione del grant agreement su iniziativa della granting authority in caso di:

- mancato accesso al grant agreement da parte di uno o più beneficiari
- modifiche dell'azione o alle condizioni legali, finanziarie, tecniche, organizzative, proprietarie di un beneficiario tali da determinare effetti sostanziali circa l'implementazione del progetto o l'avvenuta scelta del contraente
- cessazione di uno o più beneficiari
- impossibilità intervenuta circa l'implementazione dell'azione
- bancarotta o precedenti analoghi intervenuti nei confronti di uno o più beneficiari
- inadempienze nelle obbligazioni derivanti dal pagamento di imposte o contributi
- cattiva condotta professionale, frode, riciclaggio, ed altri crimini
- beneficiario costituito sotto una diversa giurisdizione allo scopo di eludere obbligazioni fiscali o legali rispetto al suo paese di origine
- errori sostanziali, gravi inadempimenti contrattuali (anche in altri grant comunitari)
- il beneficiario non ha richiesto la risoluzione del grant agreement nei confronti di una sua affiliated entity a dispetto della richiesta della granting authority



## Risarcimento del danno – art. 33

La granting authority non è responsabile per i danni prodotti dai beneficiari e dalle loro terze parti o ai beneficiari e alle loro terze parti nel corso dell'implementazione del progetto

I beneficiari debbono compensare la granting authority per i danni che derivano da una implementazione non conforme derivante da colpa grave o dolo

La responsabilità non si estende alle perdite indirette (perdita di profitto, di ricavi, di contratti ecc.) conseguenti se i danni non sono stati causati da atto doloso o violazioni della confidenzialità

## Sanzioni amministrative – art. 34

In aggiunta alle disposizioni previste dal grant agreement possono essere adottate sanzioni amministrative (es. esclusione dai bandi comunitari, sanzioni pecuniarie) o altre misure di legge ai sensi degli articoli 135 – 145 del Regolamento Finanziario dell'Unione 2018/1046 e degli articoli 4 e 7 del Regolamento 2988/95

## Sanzioni amministrative – art. 34

Regolamento Finanziario dell'Unione 2018/1046

Art. 138 L'importo della sanzione pecuniaria non supera il 10 % del valore complessivo dell'impegno giuridico. Nel caso di una convenzione di sovvenzione stipulata con più beneficiari, la sanzione pecuniaria non supera il 10 % dell'importo della sovvenzione cui il beneficiario interessato ha diritto conformemente alla convenzione di sovvenzione.

## Sanzioni amministrative – art. 34

Regolamento Finanziario dell'Unione 2018/1046

Art 140 1. Per rafforzare, se necessario, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, fatta salva la decisione dell'ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h):

- a) il nome della persona o dell'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di cui trattasi;
- b) la situazione di esclusione;
- c) la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

## Forza maggiore – art. 35

- ▶ Si intende per "forza maggiore" ogni situazione o evento che:
  - impedisce una parte di adempiere le obbligazioni derivanti dal Grant Agreement;
  - è imprevedibile, eccezionale o al di là del controllo delle parti;
  - non è dovuto a errore o negligenza;
  - non può essere evitato nonostante l'impiego della dovuta diligenza.
- ▶ Ogni situazione di forza maggiore deve essere formalmente comunicata alle altre parti, senza ritardo, dichiarandone la natura, e la prevedibile durata ed effetti.
- ▶ Le parti debbono porre in essere tutte le misure necessarie per limitare i danni e per riprendere l'implementazione dell'azione a.s.a.p.

## Comunicazioni tra le parti – art. 36

### Per gli «e-grants»

Ogni comunicazione tra le parti può avvenire esclusivamente attraverso l'EU Funding and Tenders Portal utilizzando i forms ed i templates ivi predisposti (a meno di differenti istruzioni da parte della granting authority)

Le comunicazioni avvengono attraverso la persona autorizzata designata prima della firma del grant agreement (LEAR)

La data di spedizione della comunicazione è quella registrata nel portale

La data di consegna della comunicazione è quella in cui il ricevente ha avuto accesso o comunque trascorsi dieci giorni dalla spedizione

Per i «paper grants» regole specifiche sono contenute nell'annex 5

## Interpretazione del contratto – art. 37

Le previsioni incluse nel data sheet hanno prevalenza su tutti gli altri termini e previsioni previste dal contratto

Le previsioni incluse nell'annex 5 hanno prevalenza sui termini e sulle previsioni previste dal contratto (escluso il data sheet)

I termini e le previsioni del contratto hanno prevalenza su tutti gli annex escluso l'annex 5

## Calcolo dei periodi e delle deadlines – art. 38

I periodi espressi in giorni, mesi o anni sono calcolati a partire dal giorno successivo rispetto all'evento che ha determinato i termini (triggering event)

I giorni si considerano di calendario e non lavorativi

## Amendments– art. 39

Sono possibili gli amendments proposti da una delle parti se:

- non pongono in dubbio la decisione di assegnare il grant
- non violano il principio di trattamento equanime dei candidati alla call

La richiesta di amendment avviene tramite il portale

Il coordinatore riceve e presenta richieste di amendment a meno che non sia lui stesso in disaccordo. In tal caso può richiedere l'amendment un altro beneficiario

La richiesta contiene:

- le ragioni
- la documentazione a supporto
- le ragioni del coordinatore se la richiesta riguarda la sua sostituzione

Il termine per accettare o respingere la richiesta è di 45 giorni

Il silenzio corrisponde al non assenso

▶ 265

© EU CORE Consulting

265

## Legge applicabile e foro di competenza– art. 43

L'agreement è governato dalla legge dell'Unione e dalla legge del Belgio

Regole speciali possono essere previste per le organizzazioni internazionali nel data sheet

Il foro di competenza è il tribunale dell'Unione ed in appello la Corte di Giustizia

Eccezioni riguardano i beneficiari non EU (corte di Brussels) e coloro che aderiscono a forme arbitrali (se previsto dal data sheet)

▶ 266

© EU CORE Consulting

266

## Alcune problematiche «Avanzate»

1. Il ruolo del Coordinatore nel progetto, i suoi poteri, i suoi obblighi, la responsabilità finanziaria e tecnico scientifica. Il trasferimento del contributo, la possibilità di prevedere una trattenuta sulle somme erogabili dal Coordinatore
2. L'inadempimento tecnico scientifico di un beneficiario: la responsabilità, i rimedi, il ruolo del Coordinatore e degli organi collegiali del consorzio, i grant lump sum e actual costs
3. La gestione della proprietà intellettuale e del suo sfruttamento: la partecipazione delle imprese ai progetti in partenariato
4. La distribuzione degli avanzi derivanti dall'underspending...
5. Il best value for money

▶ 267

© EU CORE Consulting

267

## Il controllo di gestione nei progetti di ricerca

1. Contabilità analitica per progetto: la più adatta alle esigenze dell'organizzazione, al raggiungimento del risultato del controllo di gestione, alle esigenze imposte dall'ente finanziatore
2. Aggiornamento in tempo reale della contabilità analitica, l'aggiornamento alla scadenza dell'esercizio e alla scadenza del reporting period
3. Verifica delle variazioni di budget tra le varie categorie – grado di flessibilità - amendment o comunicazioni al PO
4. Correlazione temporale tra lo stato di avanzamento delle attività del progetto i costi sostenuti e rendicontabili, le uscite di cassa correlate (es. attrezzature), la "prontezza" nelle procedure di spesa e selezione del personale
5. Il concetto di avanzo di cassa del progetto: soggetti pubblici e soggetti privati

▶ 268

© EU CORE Consulting

268

## L' inquadramento nella contabilità economico patrimoniale



### IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici

- ▶ Metodo del reddito:
- ▶ Il contributo viene rilevato come provento di uno o più esercizi, con un criterio sistematico, in modo di contrapporlo ai costi correlati che il contributo ha finalità di compensare in quanto:
  - Il contributo viene ottenuto da un soggetto diverso rispetto agli azionisti
  - Il contributo prevede una controprestazione
  - Il contributo deve essere rilevato in conto economico poiché, così come si rilevano le imposte sul reddito e le altre imposte esso costituisce un'estensione delle politiche fiscali

▶ 269

© EU CORE Consulting

269

## L' inquadramento nella contabilità economico patrimoniale



### IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici

Occorre distinguere tra:

1. Manifestazioni finanziarie (entrate ed uscite)
2. Manifestazioni economiche (costi e ricavi, quando esiste una ragionevole **certezza** del rispetto delle condizioni previste e del ricevimento dei contributi)

#### Manifestazioni finanziarie

- a) Siamo partner: anticipo ricevuto dalla Commissione per tramite del Coordinatore  
Banca a Debiti Vs Commissione Europea
- b) Pagamenti intermedi  
Banca a Debiti Vs Commissione Europea
- c) Pagamenti finali  
Banca a Debiti Vs Commissione Europea

▶ 270

© EU CORE Consulting

270

## L' inquadramento nella contabilità economico patrimoniale



### Manifestazioni economiche

- a) Nel corso dell'esercizio  
Costi Progetto X a Fornitori  
(per i costi eleggibili e non eleggibili)
- b) Al 31 dicembre di ogni anno e al termine del progetto  
Crediti per contributi a Proventi da contributi pubblici  
(per i contributi maturati sui costi eleggibili)
- c) Al termine del progetto  
Debiti Vs Commissione Europea a Crediti per contributi  
Possibile accantonamento ad un fondo rischi futuri  
Accantonamento a Fondo rischi futuri

▶ 271

© EU CORE Consulting

271

## L' inquadramento nella contabilità economico patrimoniale



### La capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo (IAS 38)

Presupposto: attività generate nella fase di sviluppo di un processo interno di ricerca e sviluppo distinguendo:

1. Fase di ricerca per la quale i relativi costi non sono capitalizzabili in quanto l'impresa non è in grado di dimostrare l'esistenza di una attività immateriale in grado di generare probabili benefici economici

Esempio:

- attività finalizzata all'ottenimento di nuove conoscenze
- l'indagine, la valutazione e la selezione finale delle applicazioni dei risultati della ricerca o di altre conoscenze
- la ricerca di alternative per materiali, progetti, processi, sistemi o servizi (settore farmaceutico: fase di sperimentazione preclinica)

▶ 272

© EU CORE Consulting

272

## L' inquadramento nella contabilità economico patrimoniale

### La capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo (IAS 38)

2. Fase di sviluppo per la quale i relativi costi sono capitalizzabili in quanto l'impresa è in grado di dimostrare:
- la possibilità tecnica al completamento dell'attività materiale in modo che essa sia disponibile all'uso e alla vendita
  - l'intenzione di completare l'attività materiale per l'uso e la vendita
  - la capacità di usare e vendere l'attività immateriale
  - il modo in cui l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri (esistenza di un mercato)
  - la disponibilità di risorse tecniche e finanziarie adeguate per completare lo sviluppo
  - la capacità di valutare il costo durante il suo sviluppo e completamento

**Esempio:** realizzazione di prototipi/impianti pilota che precedono la produzione in serie (settore farmaceutico: fase di sperimentazione clinica)

## Contatti

### EU CORE Consulting

Via XX settembre 98/E – 00187 Roma

Via S. Teresa 15 – 10121 Torino

#### Email:

[info@eucore.eu](mailto:info@eucore.eu);

#### Website:

[www.eucore.eu](http://www.eucore.eu);